



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

SOMMARIO

REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO GESTIONE CICLO RIFIUTI URBANI	5
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2. ESCLUSIONI	5
ART. 3. PRINCIPI GENERALI	6
ART. 4. PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 5. OBIETTIVI DI RECUPERO AL 2020 (PREVISTO DA ATO)	7
ART. 6. DEFINIZIONI	7
ART. 7. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	10
ART. 8. ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO	10
TITOLO 2 DISPOSIZIONI PER SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI	11
ART. 9. PRINCIPI GENERALI	11
ART. 10. SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	12
ART. 11. COMPOSTAGGIO DOMESTICO	12
ART. 12. GESTIONE DEI RIFIUTI PRESSO LA SINGOLA UTENZA	13
ART. 13. PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	14
ART. 14. CONFERIMENTO DELLE MATRICI PRINCIPALI	14



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

ART. 15. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI “MINORI”	15
ART. 16. CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, INERTI “FAI DA TE” E RAEE	15
ART. 17. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	16
ART. 18. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	16
ART. 19. MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	16
ART. 20. MODALITÀ DI ESECUZIONE DI RACCOLTA DELLE TIPOLOGIE PRINCIPALI DI RIFIUTI URBANI:	17
ART. 21. RACCOLTA DI RIFIUTI MINORI	18
ART. 22. RACCOLTA DOMICILIARE SERVIZI A CHIAMATA	19
ART. 23. CONFERIMENTO ALLE STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVIZI DI RACCOLTA (SSR)	19
ART. 24. RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI	20
ART. 25. RIFIUTI CIMITERIALI	20
ART. 26. RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO	21
TITOLO 3 DISPOSIZIONI PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	21
ART. 27. PRINCIPI GENERALI	21
ART. 28. DIVIETO DI ABBANDONO E/O IMBRATTAMENTO	22
ART. 29. ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO	22
ART. 30. CONDUZIONE DI ANIMALI DOMESTICI	23
ART. 31. MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE	23
ART. 32. AREE DI SCARICO, TRASPORTO MERCI E DE AFFISSIONE DI MANIFESTI	23



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

ART. 33. AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	23
ART. 34. PULIZIA DEI FABBRICATI E AREE CONTIGUE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	23
ART. 35. PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	24
ART. 36. PULIZIA DELLE AREE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE	24
ART. 37. FIERE E MERCATI	24
ART. 38. CESTINI PORTARIFIUTI	25
ART. 39. SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE E/O A USO PUBBLICO	25
ART. 40. LAVAGGIO STRADALE	26
ART. 41. PULIZIA ACCESSI POZZETTI STRADALI E CADITOIE STRADALI	26
ART. 42. RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI SU SUOLO PUBBLICO E/O USO PUBBLICO	26
ART. 43. RACCOLTA CARCASSE ANIMALI	27
ART. 44. ALTRI SERVIZI	27
TITOLO 4 DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	27
ART. 45. DIVIETI E OBBLIGHI GENERALI	27
ART. 46. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	28
ART. 47. SANZIONI	28
TITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	32
ART. 48. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI	32
ART. 49. CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE	32



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

ART. 50. VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO	32
TITOLO 6 ALLEGATI	35
ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO DI GESTIONE STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVIZI DI RACCOLTA (SSR) PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE E DEI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ... 34	33
ALLEGATO 2 - NORME DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI	39
ALLEGATO 3. REGOLAMENTO COMPOSTAGGIO DOMESTICO	49
REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ADESIONE VOLONTARIA DEI CITTADINI AD UN SISTEMA DI AUTOSMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI TRAMITE COMPOSTAGGIO DOMESTICO	49
art. 1 Finalità	49
art. 2 Definizioni	49
art. 3 Adesione	50
art. 4 Assegnazione dei compostori in comodato gratuito	50
art. 5 Diritti e Doveri degli aderenti	51
art. 6 Sconto sulla TARI	52
art. 7 Rinuncia all'adesione	52
art. 8 Visite ispettive	52
art. 9 Rinvio	52



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO GESTIONE CICLO RIFIUTI URBANI

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai rifiuti urbani e assimilati così come definito al successivo articolo 7 (classificazione rifiuti), prodotti nel territorio comunale.
2. Il Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti.
3. Il Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati destinati a riuso, riciclo, recupero o smaltimento, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani.
4. Vengono inoltre stabilite le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale promuovendo, a tal fine, la partecipazione attiva dei cittadini in forma singola e/o associata e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
5. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, presso le strutture di supporto ai servizi di raccolta (SSR), prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 2. Esclusioni

1. Le disposizioni del Regolamento non si applicano nei casi previsti dall'articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento a:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss. del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - d. ai rifiuti radioattivi;
 - e. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
 - f. alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione
 - g. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

- h. alle acque di scarico;
- i. ai materiali esplosivi in disuso;
- j. ai sottoprodotti di origine animale compresi i prodotti trasformati ed eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio

Art. 3. Principi generali

1. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani, disciplinato dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, costituisce nelle sue varie fasi attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
- b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.

2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 4. Priorità nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia definita all'articolo 179 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- a. prevenzione;
- b. preparazione per il riutilizzo;
- c. riciclaggio;
- d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e. smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

3. Le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 del presente articolo, in particolare mediante:

- a. la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b. la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c. la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d. la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e. l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

4. In particolare, per quanto concerne l'attuazione di misure necessarie alle attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, così come indicato dalla Direttiva Europea 2008/98/CE, il Comune si impegna a collaborare con gli altri Enti Locali territoriali, con l'Autorità idrica e l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, con i Gestori del servizio rifiuti e del servizio idrico, con le Autorità di vigilanza e controllo, con le



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

associazioni di categoria, con le Associazioni di volontariato ambientale, al fine di predisporre progetti mirati di prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani.

5. Tra le azioni da intraprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano ed esempio l'erogazione gratuita di acqua di qualità mediante fontanelli ed erogatori, la distribuzione di bevande e detersivi alla spina presso le medie e grandi strutture di vendita, l'utilizzo di pannolini lavabili, l'utilizzo di piatti e posate lavabili e/o in materiale biodegradabile, il compostaggio domestico effettuato mediante compostatori, l'attivazione di aree del riuso attigue alle Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (centri di raccolta e stazioni ecologiche), comunali e/o intercomunali.

Art. 5. Obiettivi di recupero al 2020 (previsto da ATO)

1. Il Regolamento recepisce ed è coerente con quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati Regione Toscana, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 18 novembre 2014, n. 94 e s.m.i..
2. L'obiettivo è di ridurre l'entropia dei sistemi produttivi e di consumo, limitando progressivamente la quantità di rifiuti prodotti e reimpiegati in forma degradata o smaltiti nell'ambiente.
3. In particolare il presente Regolamento in recepimento e attuazione di quanto previsto nel Piano regionale di cui al comma 1 precedente, si pone l'obiettivo di arrivare, nel 2020, a:
 - a. riduzione della produzione di rifiuti urbani pericolosi in linea con la programmazione nazionale e quella della Regione Toscana;
 - b. riduzione della produzione annuale rifiuti urbani pro capite, meno 50 kg/ab residente, rispetto al dato 2011;
 - c. raccolta differenziata minimo al 70% dei rifiuti urbani prodotti;
 - d. rifiuti urbani avviati a riciclo minimo al 60% calcolato come 85% della raccolta differenziata stimando un 15% di scarti;
 - e. rifiuti urbani avviati a recupero totale 80% compreso recupero energetico, calcolato come 85% della raccolta differenziata più 20% di rifiuti avviati a recupero energetico.

Art. 6. Definizioni

1. Ai fini del Regolamento, facendo riferimento all'articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si intende per:
 - a. **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **Rifiuto pericoloso:** rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. **Rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - d. **Autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - e. **Produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - f. **Detentore:** il produttore dei rifiuti, o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - g. **Commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - h. **Intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
 - i. **Prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - a. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - b. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - c. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - j. **Gestione:** il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- k. **Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta comunali ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - l. **Raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - m. **Preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - n. **Riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - o. **Trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - p. **Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale; l'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
 - q. **Riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - r. **Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - s. **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del medesimo Decreto;
 - t. **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - u. **Gestione integrata dei rifiuti:** complesso delle attività di raccolta e trattamento rifiuti, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, nonché il controllo di tali operazioni e la gestione delle discariche post chiusura, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti stessi;
 - v. **Gestore del servizio:** il soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - w. **Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR):** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (centri di raccolta a stazioni ecologiche);
 - x. **Spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
2. Ai fini del Regolamento, facendo riferimento anche alle metodiche tecniche della gestione rifiuti urbani e assimilati su ambito ATO, si intende per:
- a. **Autorità di Ambito:** è definita dall'articolo 201 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
 - b. **Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud (in seguito Autorità ATO Toscana Sud):** l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, ovvero l'Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena e i comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta in provincia di Livorno, costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 69/2011, che a decorrere dal 1 Gennaio 2012 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- c. **Titolare del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, come disposto dall'articolo 198 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i. (ovvero i Comuni) e le Autorità di Ambito istituite ai sensi dell'articolo 201 del medesimo Decreto;
- d. **Gestore del servizio:** il soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani;
- e. **UtENZE domestiche UD:** utenze domestiche residenti (da uno a sei componenti e maggiore di sei) come identificate dal D.P.R. 158/1999 e s.m.i.; utenze domestiche non residenti;
- f. **UtENZE non domestiche UND:** da una a 30 categorie di utenze come identificate dal D.P.R. 158/1999 e s.m.i..
- g. **Rifiuto urbano indifferenziato - RUI:** la frazione residua non differenziata dei rifiuti urbani;
- h. **Compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità; in particolare si intende per:
 - I. **Autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - II. **Compostatore domestico:** contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - III. **Cassa di compostaggio:** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - IV. **Compostaggio tradizionale (concimaia, fossa, cumulo):** ammasso localizzato e controllato di materiale, a contatto con il terreno naturale, che consente un'adeguata areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
- i. **Abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento;
- j. **Riduzione interna:** azioni finalizzate alla rimozione dei liquidi (organico e bottiglie) e della riduzione del volume (in particolare imballaggi in cartone, plastica e alluminio);
- k. **Separazione interna:** azioni finalizzate alla separazione, in alta qualità, delle cinque principali tipologie di rifiuti urbani (organico, carta e cartone, plastica e metalli, vetro, indifferenziato) anche con strumenti quali il kit pattumiera ecologica sotto lavello.
- l. **Travaso:** travaso dei rifiuti urbani differenziati e RUI, dai contenitori interni, quali kit sotto lavello, ai contenitori di raccolta differenziata domiciliare (singola e/o condominiale);
- m. **Conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti differenziati e RUI da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- n. **Raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in vetro – in metallo – in plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati con sistemi di selezione meccatronici nelle successive fasi di trattamento/recupero;
- o. **Eco punto condominiale:** insieme strutturato di contenitori destinati a condomini, adibiti alla raccolta differenziata domiciliare singolo numero civico, delle principali tipologie di rifiuto urbano, posto su area accessibile al pubblico, dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento, punto 4.3.1. del DM 13 febbraio 2014 (criteri ambientali minimi servizio di gestione rifiuti urbani (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014).
- p. **Isola ecologica stradale – (ST):** insieme strutturato di contenitori (di superficie, semi interrati o interrati), adibiti alla raccolta differenziata stradale delle principali tipologie di rifiuto urbano, posto su suolo pubblico e/o su suolo privato ad uso pubblico, dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento, punto 4.3.1. del DM 13 febbraio 2014 (criteri ambientali minimi servizio di gestione rifiuti urbani (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014).
- q. **Rifiuti voluminosi:** piccoli bei di uso domestico avviabili a riuso o recupero con peso inferiore a kg 10, con altezza, larghezza e profondità < di m1;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- r. **RAEE:** rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Si chiamano PAED le piccole apparecchiature elettriche domestiche;
- s. **Rifiuti ingombranti:** beni di uso domestico avviabili a riuso o recupero con peso uguale/maggiore di kg 1, con altezza, larghezza e profondità uguale/maggiore di m 1;
- t. Le identificazioni nominali **Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR)** sono nomi usati nei diversi comuni dell'ATO Rifiuti Toscana Sud, per indicare quanto previsto dalla lettera mm) comma 1 articolo 183 (Definizioni) del D. Lgs. 152/2006 - “**Centro di raccolta**”;
- u. **Centro del riuso (o Ecoscambio):** così come individuato al punto 2 del comma 3.3.1 dal DM 13 febbraio 2014 (CAM) “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell’applicazione del Regolamento per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati secondo l’origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (articolo 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
3. **Sono rifiuti urbani:**
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. **Sono rifiuti speciali:**
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
5. I rifiuti pericolosi sono quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sono indicati con apposito asterisco nell’allegato D di cui al comma 1).

Art. 8. Estensione territoriale del servizio

1. L’area di riferimento per l’erogazione del Servizio è costituito dal territorio del Comune, inclusivo di:
 - tutta l’area avente carattere urbano e perimetrata dagli strumenti urbanistici e la sua periferia insediata;
 - tutti i centri frazionali
 - tutti i nuclei abitativi sparsi

Il perimetro di esercizio del Servizio di Ambito copre l’intero territorio comunale.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

TITOLO 2 DISPOSIZIONI PER SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI

Art. 9. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani, così come individuato dai punti a) e b) dell'articolo 184 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i., provenienti da locali e luoghi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche le cui superfici sono assoggettate alla tassa rifiuti urbani, deve avere come primo elemento operativo l'attivazione di azioni di coinvolgimento dell'utenza finalizzate a:

- a. Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani tramite consumo consapevole, allungamento ciclo di vita dei beni e in particolare la riduzione dello spreco di cibo;
- b. Recupero diretto dei rifiuti prodotti per le utenze domestiche a partire dall'autocompostaggio, e tecniche evolute di gestione/manutenzione dell'orto domestico e dei giardini;
- c. Riduzione interna con azioni finalizzate alla rimozione dei liquidi (organico e bottiglie) e della riduzione del volume dei rifiuti (in particolare imballaggi in cartone, plastica e alluminio);
- d. Separazione interna con azioni finalizzate alla separazione delle sei principali tipologie di rifiuti urbani (organico, carta e cartone, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, tetrapak e in metallo, imballaggi in vetro, frazione rifiuto indifferenziato), anche per mezzo di strumenti quali il kit pattumiera ecologica sotto lavello.
- e. Travaso dei rifiuti urbani differenziati e RUI dai contenitori interni (ove utilizzati), quali kit sotto lavello (UD) o di separazione (UND) ai contenitori di raccolta differenziata domiciliare (singola e/o condominiale) e/o ai contenitori stradali - (ST) (di superficie, semi interrati, interrati);
- f. Collaborazione nello svolgimento delle azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti prodotti, di superamento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo così come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- g. Responsabilizzazione anche economica delle singole utenze (domestiche e non domestiche) per i rifiuti urbani prodotti e per il loro livello di differenziazione, con attivazione della "tariffazione puntuale" secondo il principio per cui si debba "pagare per i rifiuti che si producono".

2. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati viene organizzata al fine di attivare:

- a. la raccolta differenziata della FORSU frazione organica di cucina, nonché di quella biodegradabile da manutenzione verde domestico e da giardini relativa a utenze domestiche e utenze non domestiche selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di compostaggio o di biometanizzazione con produzione di energia elettrica e a valle di compostaggio con recupero di materia ammendante uso giardinaggio/lorovivaistico/forestale/agricolo;
- b. la raccolta delle frazioni carta e imballaggi in carta e cartone, plastica, tetrapak, metallo, vetro, per il successivo conferimento alla filiera del riciclo di materia;
- c. la raccolta delle rimanenti frazioni differenziate dei rifiuti urbani per successivo avvio a trattamento/recupero;
- d. la raccolta della frazione rifiuto indifferenziato, per successivo avvio a trattamento/smaltimento privilegiando impianti di selezione/trattamento con recupero di materia e successivamente di energia, con riduzione massima della frazione avviata a smaltimento in discarica.

3. In particolare, il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- a. diminuire il flusso dei rifiuti prodotti e da smaltire in particolare rifiuti urbani pericolosi;
- b. favorire il recupero di materia a partire dalla fase della produzione, distribuzione, consumo, gestione interna all'utenza e raccolta;
- c. ottimizzare le caratteristiche delle matrici raccolte per i successivi processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni e per favorire il massimo riciclo di materia;
- d. ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando le maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

4. Ai sensi dell'articolo 222 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i. il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

5. nel regolamento edilizio devono essere previste le norme/strumenti minimi per la gestione iniziale dei rifiuti che avviene all'interno dei locali delle utenze domestiche (UD) e delle utenze non domestiche (UND); in particolare per i nuovi progetti edilizi e urbanistici (ad esempio i progetti di nuova sistemazione stradale, i nuovi insediamenti, così come sostanziali ristrutturazioni urbanistiche, sia di iniziativa pubblica che privata), ricadenti in aree dove è attuata la raccolta domiciliare singolo numero civico, devono garantire, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, adeguati spazi per i contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia prevista e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 10. Servizi di raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è effettuata con un mix integrato di azioni e interventi nelle diverse aree e zone omogenee comunali, con a base i servizi di:

- a. raccolta differenziata sei tipologie principali di rifiuti urbani (organico CER 20 01 08; imballaggi in carta e cartone CER 15 01 01 (solo UND specifiche) e carta e cartone CER 20 01 01; imballaggi in plastica e metallo CER 15 02 03 e 15 01 04; imballaggi in vetro CER 15 01 07; rifiuto indifferenziato CER 20 03 01, tramite i servizi di:

I. raccolta domiciliare singole utenze con singolo contenitore posto su area non accessibile al pubblico;

II. raccolta domiciliare singole utenze con contenitore posto su area accessibile al pubblico;

III. raccolta domiciliare singole utenze con singolo contenitore posto su area accessibile al pubblico dotato di sistema di accesso personalizzato;

IV. raccolta domiciliare utenze condominiali con contenitore condominiale posto su area non accessibile al pubblico;

V. raccolta domiciliare utenze condominiali con contenitore posto su area accessibile al pubblico dotato di sistema di accesso personalizzato;

VI. raccolta stradale con contenitore (di superficie, semi interrato o interrato) posto su area accessibile al pubblico;

VII. raccolta stradale utenze assegnate con contenitore (di superficie, semi interrato o interrato) posto su area accessibile al pubblico dotato di sistema di accesso personalizzato.

- b. raccolta domiciliare rifiuti ingombranti con mezzo di raccolta dotato di eventuale sistema informatizzato di identificazione singola utenza e di pesatura singole tipologie di rifiuto ingombrante conferito o sua identificazione volumetrica o per tipologia di rifiuto ingombrante;
- c. raccolta domiciliare frazione verde da manutenzione giardini con mezzo di raccolta dotato di eventuale sistema informatizzato di identificazione singola utenza e verifica volumetrica rifiuti raccolti;
- d. raccolta differenziata stradale rifiuti minori quali pile e farmaci presso rivenditori, oli esausti domestici e abiti usati presso punti specifici del territorio comunale;

2. raccolta differenziata presso Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR).

Art. 11. Compostaggio domestico

1. Come da Regolamento Comunale sul compostaggio domestico (All. 3), è consentito e favorito il corretto compostaggio domestico della frazione organica (scarti di cucina e scarti verdi della manutenzione del giardino), purché eseguito con le modalità di seguito illustrate:

- a. ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione organica prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte;
- b. il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, compostatori domestici statici e/o rotazionali) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare;
- c. non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione organica che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario;
- d. la struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale;
- e. durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- I. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale organico prima di immetterlo nella struttura specie potature verdi da manutenzione giardino;
 - II. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - III. assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - IV. seguire le istruzioni del manuale di compostaggio e periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
2. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato ed identificabile.
3. Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità connessa alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.
4. Potranno essere autorizzate le postazioni di Raccolta Differenziata condominiale, inferiori a 6 utenti, nel caso in cui il condominio partecipi correttamente al progetto di Compostaggio Domestico in forma condominiale.

Art. 12. Gestione dei rifiuti presso la singola utenza

1. I rifiuti urbani e assimilati agli urbani devono essere ridotti e separati, per successivo conferimento ai servizi di raccolta differenziata, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a. la gestione iniziale dei rifiuti all'interno dei locali delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, ove avviene la formazione del rifiuto stesso, è finalizzata alla sua riduzione in peso e/o volume e alla separazione in alta qualità per singola matrice di raccolta differenziata;
 - b. sei le tipologie principali di rifiuti urbani separate all'interno dell'edificio dell'utenza per il successivo conferimento, in alta qualità, ai servizi di raccolta domiciliare (DOM) e/o stradale - (ST):
 - I. organico CER 20 01 08 (rifiuti di cucina e piccole quantità verde domestico);
 - II. carta e cartone CER 20 01 01;
 - III. imballaggi in carta e cartone CER 15 01 01 (solo UND specifiche);
 - IV. imballaggi in plastica e metallo CER 15 02 03 e 15 01 04;
 - V. imballaggi in vetro CER 15 01 07;
 - VI. rifiuto indifferenziato CER 20 03 01.
 - c. nella gestione iniziale devono essere osservate modalità atte a favorire l'igienicità e il travaso nei contenitori di raccolta differenziata domiciliare (utenza singola e/o condominiale) e/o stradale (di superficie, semi interrati, interrati);
 - d. il travaso periodico dai contenitori di gestione interna ai contenitori di raccolta domiciliare (utenza singola e/o condominiale) e/o stradale (di superficie, semi interrati, interrati), posti sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico, è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante;
 - e. i rifiuti differenziati, ulteriori alle sei matrici principali, vengono separati per singola tipologia e ridotti di volume, ove possibile, per il successivo conferimento ai servizi di:
 - I. raccolta dedicata a specifiche Utenze Non Domestiche;
 - II. raccolta a chiamata (su prenotazione per rifiuti ingombranti, rifiuti da sfalci e potature e presso punti a territorio per rifiuti minori quali pile, farmaci, oli vegetali esausti domestici, etc.);
 - III. presso le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR).
2. I beni domestici, gli indumenti e altri materiali di cui l'utenza si vuole disfare ma che hanno caratteristiche di potenziale riutilizzabilità vanno avviati ai circuiti del riuso o a eventuali centri del riuso nel rispetto delle seguenti avvertenze e condizioni minime di corretta gestione interna preliminare:
- a. non deve trattarsi di beni pericolosi;
 - b. non devono contenere effetti personali e/o riconducibili all'utenza;
 - c. non devono contenere rifiuti e/o esserne imbrattati;
 - d. vanno separati per singola tipologia;
 - e. i beni durevoli voluminosi nel limite del possibile vanno puliti;
 - f. le suppellettili vanno lavate;
 - g. i vestiti e le stoffe vanno lavate e piegate;
 - h. libri giornali, riviste, etc. vanno posti ordinati, in scatole e/o sacchetti puliti;
 - i. in generale va attivata un'attenzione e cura nel conferimento, come se a riceverli fosse la stessa utenza conferitrice.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Art. 13. Prescrizioni generali per il conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani, così come individuato dai punti a) e b) dell'articolo 184 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i., provenienti da locali e luoghi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche le cui superfici sono assoggettate alla tassa rifiuti urbani deve essere improntato ai seguenti principi:

- a. il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati deve rispettare i principi della raccolta differenziata;
- b. nella fase di conferimento non si devono produrre dispersioni e/o imbrattamenti;
- c. i coperchi dei contenitori devono rimanere sempre chiusi;
- d. vanno preservati e non manomessi gli strumenti d'identificazione delle singole utenze;
- e. l'esposizione di contenitori di raccolta domiciliare sul suolo pubblico e/o a uso pubblico deve rispettare i vincoli del codice della strada, con riferimento sia alla mobilità autoveicolare che a quella ciclopeditone;
- f. l'esposizione dei contenitori della raccolta differenziata domiciliare deve rispettare i giorni e gli orari comunicati per le singole matrici di rifiuti urbani;
- g. I contenitori di raccolta domiciliare (ove presenti), dopo il loro svuotamento da parte del personale del Gestore, devono essere ritirati all'interno della proprietà privata, nei tempi più ridotti possibile;
- h. L'esposizione di rifiuti differenziati privi di contenitori (ingombranti, giardinaggio o cartoni piegati nei cartoni) deve rispettare i vincoli del Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione, con riferimento sia alla mobilità autoveicolare che a quella ciclopeditone.

2. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente Regolamento nonché dal Regolamento per la gestione delle Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR) dell'Ente, al Regolamento Comunale sul compostaggio domestico, allegato al presente regolamento, in coerenza a quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato tra Autorità ATO Toscana Sud e Gestore, ed è vietato ai soggetti che non sono iscritti al ruolo della tassa rifiuti comunale (con la sola eccezione delle presenze turistiche).

3. L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti urbani e assimilati per i quali sono previste forme di raccolta differenziata.

4. È fatto divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta.

5. Su ciascun contenitore potrà essere indicato il tipo di rifiuto (nome, logo, colore) per cui è consentita l'introduzione e le modalità minime di corretto utilizzo.

6. È vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare pieni.

7. È vietato incendiare i rifiuti.

8. È vietato immettere nei contenitori di raccolta residui liquidi o semiliquidi.

9. **Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.**

10. In particolare è vietato immettere nei contenitori di raccolta, predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 6 del presente Regolamento e assimilabili agli urbani di cui all'allegato 2 del presente Regolamento:

- a. rifiuti pericolosi;
- b. rifiuti non assimilati ai rifiuti urbani;
- c. rifiuti urbani ed assimilati per la cui raccolta siano state istituite speciali articolazioni del servizio, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale;
- d. materiali combustibili;
- e. ceneri calde e fuliggine;
- f. ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, demolizioni e scavi (inerti, calcinacci, ecc).

11. È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento, In particolare è vietato:

- a. immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate ed infiammabili;
- b. conferire nei cassonetti quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti;
- c. la cernita dei rifiuti all'interno dei contenitori;
- d. l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- e. la collocazione di rifiuti, anche se in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- f. l'incendio di rifiuti, sia in area privata che pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche ordinanze e dal Regolamento di Polizia Urbana per i rifiuti da potature in zona agricola;
- g. eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore;
- h. lasciare rifiuti fuori dai cassonetti.

12. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento e al ripristino dell'igiene e del pubblico decoro dei luoghi, ove non si sia provveduto il Comune provvederà al suddetto ripristino e si rivarrà sui trasgressori/ obbligati in solido.

Art. 14. Conferimento delle matrici principali

1. Le diverse tipologie di rifiuti urbani conferite al servizio devono rispettare le seguenti condizioni minime specifiche:
 - a. i rifiuti urbani residui RUI (CER 20 03 01) devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi perfettamente chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti;
 - b. i rifiuti organici (di cucina e ridotte frazioni di verde domestico) (CER 20 02 01) devono essere contenuti in appositi sacchetti, biodegradabili, protettivi perfettamente chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti e avendo cura in fase di separazione interna di scolare i liquidi presenti;
 - c. la carta e cartone (CER 20 01 01), gli imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01), CER 15.01.06) misti (tetrapak), gli imballaggi in plastica (CER 15 01 02), gli imballaggi in metallo (acciaio o alluminio) (CER 15 01 04), gli imballaggi in vetro (CER 15 01 07 se previsti), non contaminati, sono conferiti sfusi, ridotti di volume ad eccezione di quelli in vetro, con i liquidi scolati e privi di rifiuti.
2. Nel conferimento deve essere rivolta particolare cura in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
3. Il conferimento delle principali frazioni merceologiche, come evidenziato al comma 1 del presente articolo, può essere effettuato mediante sacchetti e/o contenitori singoli e/o condominiali (raccolta domiciliare) e/o contenitori posti su suolo pubblico o ad uso pubblico, del tipo di superficie, semi interrati o interrati (raccolta stradale).
4. Nell'ambito della raccolta domiciliare, ove attivata, qualora i rifiuti conferiti non siano conformi, per natura, orario o giorno di conferimento, nonché per modalità di consegna a quanto disposto con apposita Ordinanza, il Gestore del servizio segnala il fatto sia all'utente che al Comune per i relativi provvedimenti.
5. Non sono considerati regolari i conferimenti dei rifiuti confezionati in sacchetti non approvati dal Comune e/o dal Gestore del servizio, o contaminati da materiale estraneo a quello specifico della raccolta in atto, in percentuale definita dal Gestore stesso, stimata secondo il prudente apprezzamento dell'operatore in servizio.
6. È vietato il conferimento nei contenitori stradale quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

Art. 15. Conferimento dei rifiuti differenziati "minori"

1. Il conferimento di rifiuti minori (pile, farmaci, abiti usati, oli esausti domestici, PAED) deve essere effettuato con le seguenti modalità specifiche per singole matrici:
 - a. le pile (CER 20 01 34) vanno conferite sciolte;
 - b. i farmaci (CER 20 01 32) vanno conferiti privi di scatole e fogli illustrativi che dovranno essere differenziati separatamente;
 - c. gli abiti usati (CER 20 01 10) vanno conferiti puliti e piegati;
 - d. gli oli di cucina di origine domestica (CER 20 01 25) vanno conferiti privi di morchie e acqua dentro bottiglie preferibilmente in plastica ed inseriti negli appositi contenitori;
 - e. le piccole apparecchiature elettriche domestiche (PAED, CER 20 01 36) vanno conferite prive di pile e batterie, senza aver subito manomissioni o asportazioni di elementi elettrici.
 - f. altri rifiuti urbani differenziati minori (consumabili informatici, etc.) vanno conferiti con le modalità previste e comunicate dal Gestore del servizio.

Art. 16. Conferimento di Rifiuti Ingombranti, inerti "fai da te" e RAEE

1. È vietato a chiunque di depositare rifiuti ingombranti e RAEE su suolo pubblico, anche nelle vicinanze dei contenitori stradali.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

2. Il conferimento dei rifiuti ingombranti e degli inerti del fai da te domestico ai servizi di raccolta deve essere effettuato con le seguenti modalità specifiche per singole matrici:
- g. il vetro (CER 20 01 02) quali le lastre vetro piano, retinato, vetro multistrato, vetro temperato, specchi, vanno conferiti privi di cornici in legno, metallo, e possibilmente integri;
 - h. il legno (CER 20 01 38) quali mobilio e arredo della casa e del giardino, vanno conferiti privi di elementi in vetro, metallo e senza presenza di rifiuto o oggetti nei vani chiusi;
 - i. il metallo (CER 20 01 40) quali reti letto, scaffalature, stufe legna, tavoli, altri beni metallici vanno conferiti senza altri elementi non metallici e se smontabili devono essere ridotti di volume;
 - j. gli ingombranti composti (CER 20 03 07) quali materassi, divani, poltrone vanno conferiti senza la presenza di rifiuto o oggetti nei vani chiusi e possibilmente ridotti di volume;
 - k. gli inerti da fai da te domestico (CER 17 01 07 e 17 09 04) miscugli scorie, mattonelle, ceramiche, prodotti da utenze domestiche, separati da cartoni plastiche e materiale metallico o elettrico, con il limite previsto da contratto, che vengono portati presso le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta.
3. I RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) si distinguono in:
- a. RAEE R1 – apparecchi refrigeranti (CER 20 01 23*);
 - b. RAEE R2 – grandi bianchi (CER 20 01 36);
 - c. RAEE R3 - TV e monitor (CER 20 01 35*);
 - d. RAEE R4 – PED, ITC, apparecchi illuminanti, altro (CER 20 01 36);
 - e. RAEE R5 – sorgenti luminose (CER 20 01 21*).
4. Il conferimento dei rifiuti ingombranti RAEE ai servizi di raccolta deve essere effettuato con le seguenti modalità specifiche per singole matrici:
- a. i RAEE apparecchi refrigeranti (CER 20 01 23*) quali frigoriferi, surgelatori, condizionatori, deumidificatori, vanno conferiti privi di rifiuti e senza aver subito manomissioni o asportazioni di elementi elettrici;
 - b. i RAEE TV e monitor (CER 20 01 35*) vanno conferiti senza aver subito manomissioni o asportazioni di elementi elettrici;
 - c. i RAEE grandi bianchi - (CER 20 01 36*) quali lavatrici, lavapiatti asciugatrici, cucine elettriche vanno conferiti senza aver subito manomissioni o asportazioni di elementi elettrici;
5. È vietato depositare RAEE su suolo pubblico, anche adiacenti ai contenitori stradali
6. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE provenienti da nucleo domestico o analogo nucleo domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente e comunque in accordo alla vigente normativa (c.d. "uno contro uno" e il c.d. "uno contro zero"), Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012, recepita con D. Lgs. 49/2014 e s.m.i..
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento e al ripristino dell'igiene e del pubblico decoro dei luoghi, ove non si sia provveduto il Comune provvederà al suddetto ripristino e si rivarrà sui trasgressori/ obbligati in solido.

Art. 17. Conferimento dei rifiuti urbani vegetali

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio residui di potatura e potature verdi o di manutenzione (sfalci e foglie) di giardini, di orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere gestiti prevalentemente tramite compostaggio domestico in conformità all'articolo 11 del presente Regolamento, oppure mediante conferimento al centro di raccolta o con servizio a chiamata.
2. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori stradali adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti, fatte salve diverse disposizioni indicate dal Gestore.

Art. 18. Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

1. Il conferimento dei rifiuti assimilati agli rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.
2. Le c.d. "grandi utenze", quanto produttrici di rifiuti assimilati, devono concordare con il Gestore l'affidamento di "contenitori dedicati"; in caso di fornitura dell'idonea attrezzatura devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori, sia per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

3. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono rifiuti assimilati agli urbani sono ad uso esclusivo delle singole utenze non domestiche a cui sono stati consegnati in comodato d'uso.

Art. 19. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani

1. Le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani sono disciplinate dai successivi commi in coerenza a quanto definito nel Contratto di Servizio e nel Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo predisposto annualmente dal Gestore del servizio di concerto con l'Autorità ATO Toscana Sud ed il Comune.
2. È possibile, a seconda della zona in cui ricade l'utenza, conferire le principali frazioni prodotte secondo la modalità di raccolta domiciliare (DOM) oppure all'interno dei contenitori posti su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico (STR).
3. I contenitori della raccolta domiciliare, sacchi e/o mastelli, sono forniti dal gestore, come da accordi di ambito
4. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta dei rifiuti:
 - a. sono posizionati in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione sia ciclopeditone che a quella autoveicolare;
 - b. sono puliti attraverso interventi di lavaggio e/o disinfezione a cura del Gestore del servizio.
5. La localizzazione di contenitori stradali è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio e, nel caso in cui siano collocati su suolo pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti dal Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione.
6. I contenitori di raccolta stradale saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto nonché della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico.
7. È vietato spostare i contenitori stradali, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
8. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, in adiacenza o all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che all'interno di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
9. I titolari delle attività di cui al precedente comma, nonché i responsabili di Enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
10. Trattandosi di servizi per la collettività, i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati oltre che in area pubblica anche in area privata, previo assenso dei proprietari, per esigenze di pubblica utilità.
11. Nel caso di interventi di sistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e dei singoli lotti e nel caso di interventi di ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani.
12. Tali strutture dovranno essere realizzate sulla base di standard predisposti in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio Rifiuti Toscana Sud Regolamento Gestione Ciclo Rifiuti Urbani
13. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione di principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese e la qualità del recupero dei materiali, contenendo i costi di gestione.

Art. 20. Modalità di esecuzione di raccolta delle tipologie principali di rifiuti urbani:

La raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati, è effettuata dal Gestore che provvede alla fornitura e dotazione di appositi contenitori, quali sacchi, sacchetti, mastelli o contenitori carrellati.

1. RIFIUTO INDIFFERENZIATO – CER 20 03 01 - Il servizio di raccolta della frazione rifiuto residuo urbano non separabile a livello dell'utenza, viene svolto dal Gestore, che provvederà alla dotazione di appositi sacchetti e/o mastelli del servizio con le seguenti modalità:
 - a. mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo (il Gestore) preventivamente consegnato alle utenze singole o alle utenze condominiali interessate, sacchetti o mastelli o contenitori carrellati.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- b. mediante appositi contenitori stradale idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite.
 - c. Nel caso di raccolta domiciliare il relativo calendario può prevedere dei ritiri settimanali aggiuntivi per pannolini e pannoloni (tessili sanitari) alle utenze che ne facciano richiesta e che saranno dotate di appositi sacchetti forniti dal Gestore.
2. CARTA E CARTONE - CER 15 01 01 e 20 01 01 - Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone e imballaggi in carta e cartone, viene svolto dal Gestore del servizio con le seguenti modalità:
- a. mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo (il Gestore) preventivamente consegnato alle utenze singole o alle utenze condominiali interessate, sacchetti o mastelli o contenitori carrellati;
 - b. mediante appositi contenitori stradale idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite.
 - c. presso Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR).
3. IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO - CER 15 01 02, 15 01 04 - Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica, in alluminio, in banda stagnata, viene svolto dal Gestore del servizio con le seguenti modalità:
- a. mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo (il Gestore) preventivamente consegnato alle utenze singole o alle utenze condominiali interessate, sacchetti o mastelli o contenitori carrellati;
 - b. mediante appositi contenitori stradale idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - c. presso Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR).
4. VETRO - 15 01 07 - Il servizio di raccolta della frazione recuperabile a costituita da imballaggi in vetro viene svolto dal Gestore del servizio con le seguenti modalità:
- a. mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo (il Gestore) preventivamente consegnato alle utenze singole o alle utenze condominiali interessate, sacchetti o mastelli o contenitori carrellati;
 - b. mediante appositi contenitori stradale idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - c. presso Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR);
5. IMBALLAGGI MISTI - CER 15 01 06, - Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica, in alluminio, in banda stagnata, vetro (Multimateriale pesante) viene svolto dal Gestore del servizio con le seguenti modalità:
- a. mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo (il Gestore) preventivamente consegnato alle utenze singole o alle utenze condominiali interessate, sacchetti mastelli o contenitori carrellati;
 - b. mediante appositi contenitori stradale idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - c. presso Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR).
6. FORSU – CER 20 01 08 - Il servizio di raccolta della frazione organica (c.d. “umido”), viene svolto dal Gestore del servizio con le seguenti modalità:
- a. mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo (il Gestore), in linea con quanto previsto nel PRS (Piano di riorganizzazione dei Servizi) dell’AOR Toscana Nord, preventivamente consegnato alle utenze singole o alle utenze condominiali interessate, sacchetti o mastelli o contenitori carrellati;
 - b. mediante appositi contenitori stradali idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - c. le utenze sono tenute al conferimento dei rifiuti prodotti in sacchetti chiusi idonei all’uso e di materiale biodegradabile.
 - d. i sacchetti preventivamente consegnati alle utenze per la raccolta della frazione organica sono compostabili, certificati a norma UNI EN 13432-2002, in base alla normativa vigente.
 - e. per agevolare l’utenza nella separazione del rifiuto organico possono essere consegnati contenitori sotto livello del tipo areato finalizzati alla riduzione della componente acqua.
6. la raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con modalità ed orari prestabiliti e con frequenza prefissata adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
7. Le utenze servite con raccolta domiciliare devono provvedere alla pulizia dei contenitori forniti in comodato d’uso a uso singolo utenza o condominiale.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

8. In caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dell'attrezzatura al Gestore, quest'ultima deve risultare priva di rifiuti al suo interno.
9. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta da parte dell'utenza.
10. Nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Art. 21. Raccolta di rifiuti minori

1. La raccolta dei rifiuti urbani "minori" avviene utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune, comunque anche presso le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta, in base a quanto previsto da apposito Regolamento.
2. Tanto la frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione, sono stabiliti di concerto tra il Comune e il Gestore del servizio, secondo le necessità.
3. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la denominazione dei rifiuti raccolti corredata da pittogrammi e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, del corretto conferimento.
4. I punti di raccolta sono collocati preferenzialmente presso le rivendite dei beni da cui, poi, si originano i rifiuti urbani (ad esempio nel caso di pile, farmaci).
5. Nel dettaglio, i rifiuti urbani devono essere raccolti con le seguenti modalità:
 - a. batterie e pile - la raccolta avviene utilizzando appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presso negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali;
 - b. farmaci - la raccolta avviene utilizzando appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presenti presso le farmacie;
 - c. indumenti e oli di cucina - la raccolta avviene utilizzando appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati posti presso associazioni del volontariato, centri commerciali (da dettagliare a livello singolo comune), punti specifici nell'area urbana;
 - d. PAED piccole apparecchiature elettriche domestiche - la raccolta avviene presso rivenditori utilizzando appositi contenitori con le modalità di raccolta c.d. "uno contro uno" e c.d. "uno contro zero", presso SSR e su chiamata.

Art. 22. Raccolta domiciliare servizi a chiamata

Il servizio di raccolta domiciliare su chiamata viene svolto dal Gestore del servizio su prenotazione dell'intervento da parte dell'utenza e con sua programmazione comunicata all'utenza con:

Il servizio di raccolta domiciliare su chiamata viene svolto dal Gestore del servizio su prenotazione dell'intervento da parte dell'utenza e con sua programmazione comunicata all'utenza con:

- tempo di intervento massimo 15 giorni dalla prenotazione;
 - rifiuti ingombranti;
 - RAEE ingombranti;
 - rifiuti da manutenzione giardini: le potature solo in fascine di lunghezza massima di un metro
 - in caso di conferimenti superiori a seguito di rinnovo beni domestici, l'utenza prenota con il Gestore del servizio un sopralluogo per successivo intervento specifico.

Art. 23. Conferimento alle Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR)

1. È sempre possibile per le utenze, sia domestiche, sia non domestiche, conferire i propri rifiuti presso le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del centro di raccolta comunale (Allegato 1) e purché le utenze siano iscritte e presenti nell'Albo conferitori abilitati singolo SSR.
2. Le norme di conferimento presso le SSR, unitamente alle procedure di accettazione e iscrizione all'Albo conferitori abilitati sono contenute nell'ALLEGATO 1 - Regolamento Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR).
3. La SSR consiste in un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, conferiti dalle utenze domestiche e utenze non domestiche abilitate, con accesso in determinati orari e giorni, presidiata da personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sulle corrette modalità di conferimento rifiuti da parte degli utenti.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

4. Nello specifico la raccolta presso le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR) riguarda alcune tipologie di rifiuto urbani, tra cui quei rifiuti per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro caratteristiche qualitative e/o quantitative.
5. Per alcune tipologie di rifiuti urbani per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR) è previsto il servizio di raccolta domiciliare con chiamata gratuita la numero verde e specifiche modalità e condizioni.
6. Gli orari di apertura e i servizi delle SSR sono comunicati alle utenze abilitate, tramite idonee forme di pubblicità comunicate dal gestore del servizio (sito internet gestore/ATO/Comune, APP, media sociali, giornali, ecc).
7. È vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata ubicati all'interno delle SSR rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa.
8. È vietato depositare all'esterno delle SSR qualsiasi tipo di rifiuto.
9. Con riferimento alla gerarchia dei rifiuti definita all'articolo 179 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i., e, più in dettaglio, per favorire operazioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, può essere previsto attiguo alle SSR, ma fisicamente separato da opportuna recinzione, uno spazio detto "Ecoscambio" all'interno nel quale possono essere conferiti materiali potenzialmente riutilizzabili prima di un loro successivo conferimento come rifiuti alle SSR se non avviati a riuso. Le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR) sono iscritte dal gestore al portale del Centro di Coordinamento RAEE nel rispetto della Convenzione ANCI/Centro di Coordinamento RAEE.

Art. 24. Raccolte differenziate a fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in particolari ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto urbano prodotto.
2. Quanto sopra potrà essere attuato con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione del ciclo rifiuti urbani.
3. I dati delle analisi merceologiche delle raccolte campione, andranno ad alimentare la banca dati informativa finalizzata alla determinazione di:
 - a. produzione dei rifiuti presunta per categoria di utenza domestica e non domestica su aree e zone omogenee tipo;
 - b. potenzialità di conferimento differenziato per categoria di utenza domestica e non domestica su aree e zone omogenee tipo.
4. I dati delle analisi merceologiche delle raccolte campione andranno ad alimentare:
 - a. la banca dati della gestione servizi di raccolta differenziata e frazione indifferenziata RUI, al fine di ottimizzare i singoli servizi di raccolta;
 - b. la banca dati della gestione tassa rifiuti, al fine di attivare il passaggio a tassa corrispettivo per singola utenza in funzione del mix di calcolo dati rifiuti presunti attesi e dati rifiuti effettivamente conferiti.

Art. 25. Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero e/o allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254, nonché a quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria.
2. Le attività di raccolta dei rifiuti urbani cimiteriali saranno programmate di concerto con gli uffici comunali preposti a seguito dell'attivazione di piani di esumazione e/o estumulazione.
3. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003, i seguenti rifiuti urbani costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione e d'estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, sono trasportati dal Gestore in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani o avviati al recupero.
6. Sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. n° 254 del 15 luglio 2003, i seguenti rifiuti:
 - a. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - b. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
7. I rifiuti individuati al punto a) del comma precedente, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del Decreto, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. I rifiuti di cui al comma 6, nonché i rifiuti provenienti da attività ed aree cimiteriali di cui all'articolo 184 lettere b), c) ed e) del Decreto, a titolo esemplificativo sfalci, potature, fiori e piante, corone, ceri, pulizie dei viali, di aree di sosta e strutture, rifiuti provenienti da uffici o magazzini annessi, sono gestiti come gli altri rifiuti urbani.

Art. 26. Rifiuti contenenti cemento-amianto

1. Chi intende disfarsi di beni in cemento-amianto deve rivolgersi a ditte autorizzate a svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI PER SERVIZI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

Art. 27. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti urbani individuato dai punti c), d), e) dell'articolo 184 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i., cosiddetti "esterni", deve avere come primo elemento operativo l'attivazione di azioni di coinvolgimento dell'utenza finalizzate a:
 - a. preservazione e mantenimento della qualità urbana della città e ambientale dell'intero territorio comunale;
 - b. collaborazione nello svolgimento dei servizi di spazzamento;
 - c. segnalazione di punti critici di pulizia e/o abbandono di rifiuti su suolo pubblico e/o suolo privato ad uso pubblico;
 - d. responsabilizzazione delle singole utenze nel rispetto del suolo pubblico e/o ad uso pubblico durante le attività private svolte su di esso e/o a contatto con esso.
2. Lo spazzamento stradale si evolve con la collaborazione dell'utenza frontista e si specializza per servizi, periodi, aree, tempi della città.
3. Nella pulizia del territorio sono ricompresi un insieme di servizi e attività estremamente articolate e complesse, fondamentali per la qualità urbana e ambientale del territorio servito:
 - a. rifiuti sparsi - Un primo servizio/attività fa riferimento a quanto previsto dalla lettera d) comma 2 articolo 184 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i.; in detto articolato non si parla solo di spazzamento delle strade, ma anche di rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - b. rifiuti vegetali - Un secondo servizio/attività fa riferimento a quanto previsto dalla lettera e) comma 2 articolo 184 del D. Lgs. 152/2016 e s.m.i. ed è finalizzato alla raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
 - c. immagine - Un terzo servizio/attività è finalizzato all'innalzamento della qualità della città, del suo decoro e immagine (lavaggi di strade, marciapiedi, piazze e punti di pregio centro urbano, cestini stradali e arredo urbano), asportazione gomme da masticare limitatamente ai punti di pregio del centro storico e alle strade, marciapiedi e piazze con pavimentazione in pietra;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- d. idrico - Un quarto servizio/attività tratta degli interventi finalizzati al mantenimento in alta qualità del deflusso dell'acque superficiali (pulizia dei cordoli stradali e accessi rete fognaria), consentendo il miglioramento della captazione della pioggia da parte del reticolo idrico superficiale;
 - e. igiene - Un quinto servizio/attività comprende veri servizi d'igiene urbana (rimozione escrementi, siringhe, carcasse animali).
 - f. aria - Il sesto servizio/attività prevede la gestione delle polveri e del particolato stradale, la loro rimozione dall'ambiente urbano, con gestione ottimale dei mezzi di pulizia stradale in particolare spazzatrici aspiranti dotate di specifici sistemi di abbattimento e filtraggio dell'aria con contenimento del particolato volatile, compreso polveri sottili PM10.
 - g. infestanti - Il settimo servizio/attività prevede il contenimento delle erbe infestanti in ambito urbano prima di tutto, a seguito della rimozione sistematica di sabbie/terre e polveri (riduzione delle condizioni di attecchimento e diffusione) e con asportazione della possibile parte vegetativa per mezzo delle spazzole spazzatrici meccaniche e/o adibite in particolare ai servizi di pulizia programmata; nell'area centro città e punti specifici pavimentari ove non possono operare le spazzatrici si attivano interventi da parte del personale con specifici raschiatoi.
 - h. pronto intervento – l'ottavo servizio/attività comprende interventi di pronto intervento finalizzati alla rimozione di elementi di pericolo con rimozione dei rifiuti sparsi, lavaggi radicali con idro-pulitrice e uso di materiali assorbenti degli oli sparsi;
4. I maggiori interventi si concentrano sul bordo strada (cordolo stradale, confini degli edifici e recinzioni, cunette stradali) dove si concentra la stragrande maggioranza dei rifiuti, delle sabbie/terre, del particolato stradale e ove maggiori sono presenti servizi di superficie della città, in particolare la rete di captazione della pioggia e la mobilità ciclo pedonale.
5. Si attiva un nuovo modello di azioni integrate, con operatore di zone per le azioni di mantenimento e diffusione dello spazzamento meccanizzato con spazzatrici e/o squadre miste che operano su percorsi programmati comunicati all'utenza anche tramite modalità multi mediali, APP, media sociali, sistemi di navigazione satellitare per automobili, motociclette, palmari e smartphone.

Art. 28. Divieto di abbandono e/o imbrattamento

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del medesimo Decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria come previsto all'articolo 47 del presente Regolamento; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
2. Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, nell'ambito del territorio comunale, compete al Comune lo smaltimento, mediante il gestore del servizio, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme a carico di chi ha commesso l'abuso.
3. È vietato altresì abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
4. È vietato, inoltre, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
5. In caso di abbandono di rifiuti di cui ai commi 3 e 4 sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche.
6. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.
7. Per quanto concerne la gestione degli pneumatici fuori uso si rimanda all'articolo 228 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché alle disposizioni normative contenute nel D.M. 11/04/2011 n. 82.
8. Per quanto non previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si rimanda alle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 209/2003 e s.m.i. e nel D. Lgs. 152/2006 all'articolo 231.
9. È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche, nonché il suolo pubblico.
10. È vietata l'apposizione di scritte sulla segnaletica orizzontale e verticale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.
11. È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Art. 29. Attività di volantinaggio

- Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - è vietato il lancio su strade, vie e piazze pubbliche;
 - è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone, o in apposite cassette postali;
 - è vietata la collocazione agli ingressi delle unità immobiliari;
- Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

Art. 30. Conduzione di animali domestici

- Le persone che conducono cani o altri animali domestici per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo eventualmente ad adeguata pulizia, portando sempre al seguito l'idonea attrezzatura per la rimozione ed asportazione delle deiezioni.
- Nel caso in cui le stesse vengano depositate nei cestini portarifiuti, devono essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

Art. 31. Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale

- Chiunque, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi, ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
- I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
- In caso di accertata inerzia il Comune provvede alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
- Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 32. Aree di scarico, trasporto merci e de affissione di manifesti

- Le aree pubbliche o ad uso pubblico utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali e deaffissione di manifesti, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate.
- Lo stesso soggetto è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalla propria attività e a provvedere al corretto conferimento ai servizi raccolta rifiuti urbani, ovvero alla raccolta per successivo conferimento specifico a imprese con cui è convenzionato, nel caso in cui si tratti di rifiuti speciali.
- Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso, come previsto dalla normativa vigente, ed eventualmente, in caso contrario, deve intervenire per rimuoverli.
- In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune o dal gestore del servizio raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 33. Aree pubbliche occupate da cantieri

- I proprietari dei cantieri in esercizio, nonché di quelli da considerarsi ormai chiusi per ultimo esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i suddetti siti, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte dalla normativa attuale del settore igienico-sanitario.
- Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra, etc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività rimuovendo terra,



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

sabbia, ghiaia e altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere, e in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere, né rifiuti.

Art. 34. Pulizia dei fabbricati e aree contigue e dei terreni non edificati

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di rifiuto, anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo essi devono dotarle di eventuali recinzioni, canalette di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
3. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo ai sensi dell'articolo 192, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
4. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene urbana e ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e pulizia e al lavaggio-dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Art. 35. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

- 1.—I gestori di esercizi pubblici, quali bar, chioschi, alberghi, trattorie, ristoranti, piscine, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche intercettabili, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 2.—È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso, i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
- 3.—Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali, piscine e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, gelati, ecc. risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc.), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori; alla chiusura quotidiana dell'attività l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.
- 4.—I gestori di esercizi pubblici e attività commerciali che, non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, occupano il medesimo come spazio di attesa o di consumazione per i clienti sono tenuti alla pulizia quotidiana del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
- 5.—È obbligo dei titolari e/o gestori di tali strutture informare la clientela ad incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili mediante appositi bollettini e adeguate indicazioni.

Art. 36. Pulizia delle aree di spettacoli viaggianti e manifestazioni varie

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti o negli appositi contenitori per la raccolta delle principali frazioni merceologiche, o con diverse modalità concordate con l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore.
2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune può disporre che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia dell'area interessata.
3. Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive, ricreative o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare con **congruo** anticipo, al competente Ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti secondo le modalità concordate di concerto



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

con il Gestore del servizio e il Comune; i soggetti di cui sopra devono rimuovere le indicazioni e/o i cartelli pubblicitari degli eventi stessi al termine della manifestazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento e al ripristino dell'igiene e del pubblico decoro dei luoghi, ove non si sia provveduto il Comune provvederà al suddetto ripristino e si rivarrà sui trasgressori/ obbligati in solido.

Art. 37. Fiere e Mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, così come i venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.
2. Il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori deve essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.
3. Per la raccolta, l'asporto e il trattamento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, è previsto un servizio apposito di raccolta dei rifiuti e di spazzamento immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione Comunale.
4. Per quanto riguarda il mercato settimanale ed altre manifestazioni similari la raccolta dei rifiuti avviene per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune.
5. I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. sono tenuti a conferire i rifiuti in forma separata e suddivisi per frazioni merceologiche all'interno di appositi sacchetti, bidoni, cassonetti, contenitori dedicati, oppure in forma sfusa, esposti secondo le modalità concordate, avendo cura di mantenere adeguate condizioni di pulizia del suolo.
6. Le frazioni merceologiche generalmente raccolte sono carta e cartone, legno, plastica, vetro, scarti compostabili (organico e verde) e indifferenziato.
7. Le modalità di conferimento specifiche dei rifiuti sono comunque indicate nel dettaglio ai commercianti ambulanti, agli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. dal Comune di concerto con il Gestore del servizio.
8. I commercianti ambulanti di ortofrutta ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

Art. 38. Cestini Portarifiuti

- Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, sono installati, su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, appositi cestini o contenitori similari provvisti anche di portacenere.
- Presso detti cestini vanno conferiti rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, mozziconi di sigarette) e gomme da masticare (chewing gum) di cui è previsto il divieto di abbandono così come normato dall'articolo 40 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Collegato Ambientale".
- È vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
- Particolare attenzione va posta nel caso di aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti sul suolo.

Art. 39. Spazzamento strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico

1. Il servizio di spazzamento consiste nelle operazioni di rimozione dei rifiuti su strade e piazze compresi marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico, etc.
2. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune e/o dall'Autorità ATO Toscana Sud, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, nonché dei livelli organizzativi conseguiti nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel contratto di servizio.
3. Il servizio viene effettuato su strade comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

4. Il servizio su aree in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.
5. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, o elevato rumore, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali, oppure le disposizioni del competente Ufficio comunale.
6. Le operazioni si dividono in spazzamento manuale, misto e meccanizzato.
7. Lo spazzamento manuale consiste nella rimozione dei rifiuti realizzata da uno o più operatori ecologici con attrezzi manuali.
8. L'operatore ecologico di zona consente di conoscere nel dettaglio le esigenze d'intervento nelle diverse zone, periodi dell'anno e orari della giornata, nel rispetto dei tempi e orari della città, con particolare attenzione a interventi presso uffici pubblici, scuole, aree commerciali, prima del loro utilizzo, con diffusione della percezione del pulito e quindi maggiore attenzione al mantenimento del decoro e qualità urbana da parte di utenze, pendolari e turisti.
9. Lo spazzamento meccanico consiste nella rimozione dei rifiuti mediante una squadra d'intervento composta da autista con spazzatrice.
10. Lo spazzamento misto consiste in squadre d'intervento composte da autista con spazzatrice supportato da personale appiedato dotato di scope e/o soffiatori elettrici per la rimozione dei rifiuti dai luoghi non raggiungibili dalla spazzatrice.
11. Lo spazzamento effettuato mediante spazzatrici meccanico/aspiranti consente in particolare:
 - a. innalzamento della qualità urbana a seguito della rimozione totale dei rifiuti sparsi su tutte le superfici, anche quelle su cui sostano gli autoveicoli;
 - b. miglioramento del deflusso delle acque superficiali a seguito della rimozione di sabbie e polveri e foglie che andrebbero a limitare gli accessi della rete di captazione della pioggia;
 - c. miglioramento della qualità dell'aria in ambiente urbano tramite rimozione polveri stradali e particolato stradale anche PM10;
 - d. riduzione dell'inerbimento a seguito della asportazione di terre, sabbie e polveri (riduzione della possibilità di attecchimento) e il contenimento della parte vegetativa da parte delle spazzole di lavoro delle spazzatrici.
12. Il servizio di Spazzamento è svolto nel rispetto del Contratto di Servizio (Capitolato e Progetto dei Servizi Esecutivo)
13. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici e ne viene data comunicazione mediante Ordinanza, l'apposizione di segnaletica stradale e/o coinvolgimento tramite strumenti tecnologici e mappe geo-localizzate.
14. Sono vietate altresì la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia, e la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio e disinfezione degli stessi.
15. Per particolari esigenze di pulizia possono essere effettuati interventi occasionali e mirati.
16. I soggetti, pubblici e privati, proprietari di strade non comunali, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle stesse compresa la rimozione di qualsiasi rifiuto abbandonato nella pertinenza della carreggiata, nelle banchine o nei fossi adiacenti.

Art. 40. Lavaggio Stradale

1. Per lavaggio stradale si intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private a uso pubblico, lavaggio e disinfezione di portici, vicoli, scalinate soggetti permanentemente ad uso pubblico, secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzo del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale, alle condizioni meteorologiche e a quanto previsto dal contratto di servizio.

Art. 41. Pulizia accessi pozzetti stradali e caditoie stradali

1. Sono mantenuti sgombri gli accessi dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, e simili.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 2, il Comune provvede a far effettuare la pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 42. Raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico e/o uso pubblico

1. Il servizio consiste nella pulizia ordinaria con raccolta e trasporto a recupero o smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati su aree pubbliche del territorio comunale.
2. Primo elemento è la pronta individuazione e rimozione degli abbandoni, per evitare di compromettere l'immagine del pulito ed effetti di trascinamento di comportamenti difformi.
3. La pronta individuazione e superamento degli abbandoni transita per:
 - a. azioni di formazione e coinvolgimento personale operativo e di coordinamento dei servizi;
 - b. azioni di coinvolgimento dell'utenza in particolare residente nell'area extra urbana;
 - c. monitoraggio delle aree in cui più ricorrenti sono i fenomeni di abbandono dei rifiuti;
 - d. incontri con residenti delle aree coinvolte per illustrare i nuovi servizi gestione rifiuti urbani con informazione capillare, diffusa e persistente di illustrazione di tutti i servizi di raccolta differenziata integrata a supporto delle raccolte differenziate domiciliari e/o stradale, a chiamata rifiuti ingombranti, Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta;
4. Se il fenomeno persiste occorrono indagini della Polizia Municipale (diffondono la percezione del controllo), attivazione del Servizio di Ispezione e Vigilanza Ambientale, posizionamento di "foto trappola" e sistemi di tele controllo.

Art. 43. Raccolta carcasse animali

1. Le carcasse di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità previste dal Regolamento CE del 21.10.2009, n. 1069 e dalle linee guida per l'applicazione del medesimo predisposte da parte del Ministero della Salute.
2. Responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 44. Altri servizi

1. Nel territorio comunale possono essere svolti altri servizi connessi all'igiene ambientale:
 - a. lavaggio/sanificazione contenitori stradali e cestini portarifiuti;
 - b. raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
 - c. pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
 - d. taglio dell'erba e diserbo meccanico periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi (*se attivato con il gestore o con altro operatore*);
 - e. pulizia sponde;
 - f. Pulizia scritte murarie e deaffissione manifesti abusivi;
2. I servizi sono effettuati da parte di personale addetto, dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie ed idonee all'esecuzione delle operazioni richieste, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, né sollevamento di polvere durante l'esecuzione dei servizi.

TITOLO 4 DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 45. Divieti e obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani e assimilati sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento;
2. L'accesso ai servizi di raccolta dei rifiuti non differenziati e di raccolta dei rifiuti differenziati è riservato agli abitanti residenti o aventi dimora nel territorio Comunale (utenze domestiche) e alle utenze non domestiche con sede nel territorio comunale;
3. Le utenze devono effettuare operazioni di riduzione e separazione dei rifiuti urbani prodotti e di conferimento differenziato negli appropriati contenitori di raccolta, con le modalità previste dal presente regolamento, e comunque secondo le indicazioni fornite dal Comune in accordo con il Gestore del servizio.
4. Sono vietati:



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- a. l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche, private ad uso pubblico e private, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente;
- b. la cernita, il rovistare e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori di raccolta;
- c. consegnare i propri rifiuti urbani a persone che sostano fuori dalla SSR;
- d. l'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sul suolo pubblico o sul suolo privato ad uso pubblico, in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti e comunicati alle singole utenze;
- e. conferire nei contenitori/sacchetti destinati alla raccolta differenziata tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta;
- f. nelle zone servite dal servizio di raccolta domiciliare esporre sacchi non in prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, o comunque in luogo non concordato con l'Amministrazione Comunale e con il gestore del Servizio;
- g. l'imbrattamento dei contenitori per la raccolta e l'affissione di manifesti sugli stessi;
- h. conferimenti negli specifici contenitori di rifiuti difforni da quanto previsto dal presente Regolamento
- i. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
- j. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- k. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione;
- l. l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private senza averne dato preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale ed aver ottenuto l'approvazione;
- m. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
- n. il trattamento di rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
- o. effettuare in maniera non idonea la pratica del compostaggio domestico, il quale dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito l'ufficio competente dell'Ente che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolubili, potrà richiedere lo spostamento o adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento;
- p. gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti tritutati in fognatura;
- q. conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Art. 46. Attività di controllo

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui all'art. 255 comma 1 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. e del presente Regolamento provvedono tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria" nonché gli altri organi addetti al controllo di cui all'art. 13 L. 689/1981 individuati dall'Amministrazione Comunale. Essi potranno procedere agli accertamenti sul territorio comunale anche attraverso l'ausilio di dispositivi elettronici di video controllo, nel rispetto delle norme previste per la tutela della Privacy, di cui al D. Lgs n° 196/2003 e del Regolamento Comunale che disciplina il Videocontrollo (ove disponibile).
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di settore vigente, le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 nei limiti minimi e massimi di seguito indicati, a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
3. E' istituita la figura dell'Ispettore Ambientale, quale figura di supporto all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, con specifico riferimento alle seguenti attività: a) educazione ambientale, mediante azioni di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza sulla normativa vigente e sui provvedimenti adottati dall'Amministrazione in materia di gestione dei rifiuti; b) vigilanza e controllo, con particolare riferimento alle aree in cui sono collocati i cassonetti stradali, i centri di raccolta, altri impianti / installazioni per la raccolta e gestione dei rifiuti ed altre aree in cui si mostra reiterato il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti; c) vigilanza e controllo del rispetto delle disposizioni che disciplinano il servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani mediante il sistema "porta a porta". d) accertamento delle violazioni al presente Regolamento e alle ordinanze comunali in materia ambientale nonché contestazione e notifica delle stesse. Quanto sopra fatte salve eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della successiva introduzione della figura



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

in norme nazionali o regionali in materia. Gli Ispettori Ambientali: a) operano in autonomia limitatamente all'accertamento di violazioni ambientali del presente Regolamento e delle ordinanze comunali in materia ambientale, b) segnalano alla Polizia Locale eventuali violazioni alla normativa Regionale o Statale in materia ambientale. L'Ispettore Ambientale è nominato con specifico provvedimento del Sindaco, a seguito di apposito corso di formazione riguardante materie quali: i compiti dell'Ispettore Ambientale, la normativa in materia ambientale, gli illeciti amministrativi e i reati in materia ambientale, il procedimento sanzionatorio amministrativo. Il Sindaco emette il Decreto motivato di nomina di Ispettore Ambientale per lo svolgimento del servizio. Con il suddetto provvedimento sindacale di nomina può essere attribuita all'Ispettore Ambientale la qualifica di Pubblico Ufficiale.

1. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.
2. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Responsabile delegato, con propria Ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero, se e in quanto possibile altrimenti a smaltimento, con totali costi a carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo avvio a recupero se e in quanto possibile, altrimenti a smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
4. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 4, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le autorità competenti.
 - a. Se ritenuto utile il Comune promuove, anche in forma associata con altri Enti Locali territoriali, un servizio di vigilanza ecologica svolto da volontari (come ad esempio l'istituzione e l'utilizzo delle guardie volontarie ambientali), secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

Art. 47. Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità e nelle forme previste dalla L. 689/81 e s.m.i.. Per le violazioni al presente Regolamento, la Giunta Comunale, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga a quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della L.689/81. Sono indicate nel seguito le violazioni al disposto del presente Regolamento, sanzionabili come indicato all'art. 46 comma 1 e nel rispetto di quanto sopra riportato:

VIOLAZIONE		SANZIONE AMMINISTRATIVA
Art.13 c. 10	immettere nei contenitori di raccolta: <ol style="list-style-type: none">a. rifiuti pericolosi;b. rifiuti non assimilati ai rifiuti urbani;c. rifiuti urbani ed assimilati per la cui raccolta siano state istituite speciali articolazioni del servizio, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale;d. materiali combustibili;e. ceneri calde e fuliggine;f. ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, demolizioni e scavi (inerti, calcinacci, ecc).	da 100 a 500 €
Art.13 c. 11	in particolare è vietato: <ol style="list-style-type: none">a. immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze	da 100 a 500 €



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

	<p>incendiate ed infiammabili;</p> <p>b. conferire nei cassonetti quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso, il successivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti;</p> <p>c. la cernita dei rifiuti all'interno dei contenitori;</p> <p>d. l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;</p> <p>e. la collocazione di rifiuti, anche se in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;</p> <p>f. l'incendio di rifiuti, sia in area privata che pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche ordinanze e dal Regolamento di Polizia Urbana per i rifiuti da potature in zona agricola;</p> <p>g. eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore;</p> <p>h. lasciare rifiuti fuori dai cassonetti.</p>	
Art.16 c. 1	È vietato a chiunque di depositare rifiuti ingombranti su suolo pubblico, anche nelle vicinanze dei contenitori stradali.	da 250 a 500 €
Art.16 c. 5	È vietato a chiunque di depositare RAEE su suolo pubblico, anche nelle vicinanze dei contenitori stradali.	da 250 a 500 €
Art.17 c. 2	È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori stradali adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti, fatte salve diverse disposizioni indicate dal Gestore.	da 50 a 500 €
Art.23 c. 7	È vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata ubicati all'interno delle SSR rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa.	da 50 a 500 €
Art.23 c.8	È vietato depositare all'esterno delle SSR qualsiasi tipo di rifiuto.	da 250 a 500 €
Art.25 c.1	Violazione dell'obbligo di recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione secondo le modalità indicate.	da 250 a 500 €
Art.28 c.1	E' vietato abbandonare o depositare rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee	da 50 a 500 €
Art.28 c.9	È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche, nonché il suolo pubblico.	da 50 a 500 €
Art.28 c.10	È vietata l'apposizione di scritte sulla segnaletica orizzontale e verticale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.	da 25 a 500 €
Art.28 c.11	È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	da 25 a 500 €
Art.29 c.10	Nell'attività di volantinaggio: a. è vietato il lancio su strade, vie e piazze pubbliche; b. è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli; c. è vietata la collocazione agli ingressi delle unità immobiliari	da 50 a 500 €
Art.30 c.1	Mancata rimozione delle deiezioni di cani o altri animali domestici dalle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico	da 50 a 500 €
Art.30 c.2	Mancata detenzione da parte di chi accompagna i cani in spazi pubblici di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni	da 50 a 500 €
Art.32 c.1	Violazione dell'obbligo per chi esegue attività carico/scarico merci e deaffissioni manifesti di pulire l'area interessata, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	da 50 a 500 €
Art.33 c.1	Violazione dell'obbligo di pulizia di Aree pubbliche occupate da Cantieri	da 250 a 500 €



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Art.34 c.1	Mancata pulizia dei terreni e dei fabbricati da parte dei proprietari, o di coloro che ne hanno la disponibilità, qualunque sia la loro destinazione	
Art.35 c.1	Violazione dell'obbligo per i gestori dei pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	da 50 a 500 €
Art.36 c.1	Violazione dell'obbligo di pulizia area spettacoli viaggianti e manifestazioni varie durante e dopo la sosta, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	da 100 a 500 €
Art.37 c.1	Violazione dell'obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato e fiere pulite dopo e durante il mercato/fiera, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	da 100 a 500 €
Art.38 c.1	Divieto di conferire i rifiuti rispetto a quelli previsti nei cestini portarifiuti, nonché danneggiarli ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura sugli stessi.	da 50 a 500 €
Art.41c.2	È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, e simili	da 50 a 500 €
Art.45c.4	Sono vietati: b. la cernita, il rovistare e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori di raccolta; c. consegnare i propri rifiuti urbani a persone che sostano fuori dalla SSR; d. l'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sul suolo pubblico o sul suolo privato ad uso pubblico, in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti e comunicati alle singole utenze; e. conferire nei contenitori/sacchetti destinati alla raccolta differenziata tipologie di rifiuti diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta; f. nelle zone servite dal servizio di raccolta domiciliare esporre sacchi non in prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti, o comunque in luogo non concordato con l'Amministrazione Comunale e con il gestore del Servizio; h. conferimenti negli specifici contenitori di rifiuti difforni da quanto previsto dal presente Regolamento; i. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi; j. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento; o. effettuare in maniera non idonea la pratica del compostaggio domestico, il quale dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito l'ufficio competente dell'Ente che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolubili, potrà richiedere lo spostamento o adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento; q. conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.	da 50 a 500 €

* nel caso si tratti di Rifiuti pericolosi

1. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non sanzionata al comma 1 è stabilita una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente Regolamento è stabilita una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

TITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48. Ordinanze contingibili ed urgenti e provvedimenti organizzativi

1. Ai sensi della normativa vigente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, Ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. Il Sindaco può anche emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo sanzioni per i casi di inadempimento. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
3. L'organizzazione del servizio di igiene urbana (raccolta, pulizia e smaltimento dei rifiuti, orari e modalità, sanzioni, ecc) è demandata, per quanto di competenza alla Giunta Comunale e alla Dirigenza.

Art. 49. Campagne di sensibilizzazione e di informazione

1. Il Gestore attiva specifiche campagne di sensibilizzazione ed incentivazione finalizzate al coinvolgimento e alla collaborazione delle utenze domestiche, delle utenze non domestiche e delle scuole (studenti, personale, genitori) e turisti ospiti.
2. Il presente Regolamento abroga le precedenti versioni dello stesso documento approvate ed ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con quanto previsto in tale documento.
3. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché con i contenuti del contratto di servizio stipulato dal gestore.
4. Eventuali modifiche, non sostanziali, al presente Regolamento, necessarie a seguito di modifiche della normativa comunitaria, nazionale o regionale, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale, se consentito dallo Statuto del Comune.
5. Potranno essere adottate ulteriori specifiche tecniche attraverso documenti operativi quali ad esempio: carta dei servizi – disposizioni tecniche – specifiche ordinanze sindacali ecc..

Art. 50. Validità del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.

Art. 51. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

. Per quanto non espressamente o contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di igiene, di polizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**

TITOLO 6 ALLEGATI

- Allegato 1 - Regolamento di gestione Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR) presente sul territorio comunale e dei centri di raccolta differenziata ...**
Allegato 2 - Norme di assimilazione ai rifiuti urbani
Allegato 3. Regolamento Compostaggio domestico



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO STRUTTURE DI SUPPORTO AI SERVIZI DI RACCOLTA (SSR) DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

SOMMARIO

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – GESTIONE DEL CENTRO
- Art. 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 4 – ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI (UTENTI) - MODALITÀ
- Art. 5 – ORARIO DI APERTURA
- Art. 6 – TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO
- Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO
- Art. 8 – OBBLIGHI
- Art. 9 – DIVIETI
- Art. 10 – CONTROLLI
- Art. 11 – SANZIONI – Determinazione e procedimento di applicazione
- Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Massa Marittima è situato nel Capoluogo di Massa Marittima – Viale Martiri della Niccioleta, sui terreni, di proprietà dell’Ente
2. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l’accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del DM 8 aprile 2008 e succ. mod. ed integrazioni, relativo a “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche”.

Art. 2 – GESTIONE DEL CENTRO

1. La gestione del centro è affidata al gestore unico del servizio di raccolta e spazzamento. Il gestore sovrintende al corretto funzionamento attraverso gli operatori del servizio.
2. L’amministrazione Comunale ha facoltà di nominare un soggetto che effettui il monitoraggio del presente regolamento e dei risultati di gestione del centro

Art. 3 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Comune di Massa Marittima per la custodia e manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno il diritto dovere di:
 - a) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - b) di segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque direttamente ai soggetti preposti;
 - c) di negare l’assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato;
 - d) di non consentire l’accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità così come specificato nel successivo art. 4 comma 2.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Art. 4 – ACCESSO – SOGGETTI AUTORIZZATI (UTENTI) - MODALITÀ

1. Sono autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche residenti o domiciliate nel Comune di Massa Marittima, o iscritte nei ruoli del Comune di Massa Marittima della tassa comunale dei rifiuti solidi urbani (privati cittadini, utenze domestiche);
- b) le persone giuridiche con sede nel Comune di Massa Marittima o iscritte al ruolo nella tassa comunale dei rifiuti solidi urbani (attività a vario titolo o aziende, servizi, uffici, associazioni, cooperative ecc.) limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso quindi quelli assimilabili, speciali, etc. o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio);
- c) il Comune di Massa Marittima.
- d) il gestore unico del servizio di raccolta e spazzamento

2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è in genere consentito ad un massimo di Numero 2 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisino la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.

3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura della piazzola.

4. L'accesso fuori dai giorni ed orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Responsabile del Centro

5 E' facoltà degli operatori del centro richiedere agli utenti documenti di identificazione

Art. 5 – ORARIO DI APERTURA

1. Gli orari di apertura del Centro di raccolta saranno determinati con ordinanza del Sindaco di Massa Marittima e resi noti mediante cartello apposto in loco, nonché indicato nel sito ufficiale del Comune di Massa Marittima

Art. 6 – TIPOLOGIE DI RIFIUTO RACCOLTO

1. Le tipologie di rifiuti che possono essere conferite presso il Centro Raccolta sono quelle di cui al paragrafo 4.2 dell'Allegato I del DM 8 aprile 2008 e succ. mod. ed int.:

a) PER LE PERSONE FISICHE – solo privati cittadini, utenze domestiche

- Carta e Cartone CER 150101 - 200101
- Frazione verde (sfalci e potature) – CER 200201;
- Vetro – CER 200102;
- Plastica e lattine – CER 200139;
- Metalli – CER 200140;
- Rifiuti legnosi (legno trattato e non trattato) – CER 200138;
- Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico es. mobili, tavoli) – CER 200307;
- Frigoriferi e altri beni durevoli contenenti CFC – CER 200123*;
- RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 2005 n° 151) – CER 200136;
- batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche(CER 200133*)
- olio minerale esausto derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche CER 200126,;
- Macerie derivanti dai lavori di piccola manutenzione effettuati in proprio dalle utenze domestiche in locali adibiti ad abitazione CER 170904;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- oli vegetali CER 200125,
- contenitori vuoti etichettati
- farmaci non pericolosi CER 200132
- multimateriale CER 150106.
- RAEE tv e monitor CER 200135,
- pile CER 200134,
- RAEE tubi fluorescenti CER 200121,
- vernici CER 200127,
- toner CER 080318

b) PER LE PERSONE GIURIDICHE - utenze NON domestiche

- Carta e Cartone;
- Frazione verde (sfalci e potature)
- Vetro (solo bottiglie)
- Plastica e lattine
- Metalli
- Rifiuti legnosi (legno trattato e non trattato)
- Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (es. mobili, tavoli...)
- toner
- Altri rifiuti urbani e assimilati,

Non possono essere conferiti scarti di produzione industriali ed artigianali. Le attività che producono, commerciano o riparano RAEE con sede nel territorio del Comune di Massa Marittima sono tenute a comunicare preventivamente al gestore del centro i quantitativi che intendano conferire qualora eccedano le cinque unità, e devono avere autorizzazione dell'albo nazionale gestori ambientali, iscrizione al portale CDC RAEE per dichiarare i centri di raccolta dove effettuare gli scarichi, ed un documento trasporto Raee

c) PER IL COMUNE

materiale derivante dalle attività di manutenzione e gestione dei beni demaniale e patrimoniali dell'Ente

d) PER IL GESTORE UNICO

. rifiuti delle tipologie sopra indicate

Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

a) VERDE

Nel container devono essere depositati i residui da taglio dei prati e le ramaglie con fogliame derivanti da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza della propria abitazione e i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico. Le ramaglie dovranno essere possibilmente spezzate per ridurre il volume.

b) METALLI

Nel container vanno depositati solo oggetti fatti esclusivamente in ferro o metalli in genere. Eventuali oggetti composti con parti metalliche vanno gettati negli "Ingombranti". È vietato lo smaltimento di marmitte.

c) CARTA E CARTONE

Nel container devono essere depositati solo carta e cartone (riviste, giornali, scatole in carta e cartone, ecc.). È severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano formati oltre che da carte e cartone, anche da altri componenti.

d) MULTIMATERIALE ED IMBALLAGGI



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Nel container devono essere depositati solo imballaggi di plastica (bottiglie, flaconi dei detersivi), lattine in alluminio (AL), scatole in banda stagnata provenienza alimentare (ACC) sacchi e sacchetti di plastica di piccole dimensioni, ecc. vaschette in alluminio, tetrapak privo di residui organici e privati del relativo tappo in plastica. E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano formati oltre che da plastica, anche da altri componenti.

e) LEGNO

Nel container devono essere depositati solo rifiuti legnosi (mobili rotti, pannelli ed infissi in legno, elementi d'arredo in legno, cassette per prodotti ortofrutticoli in legno, bancali in legno, casse di legno, ecc.). E' severamente vietato gettare altri materiali diversi da quelli specificati e oggetti che siano formati oltre che da legno, anche da altri componenti.

f) PLASTICHE RIGIDE

giochi, arredi, ecc in materiale plastico

g) MATERIALI INERTI

Nel container vanno depositati solo rifiuti derivati da varie attività di piccola manutenzione delle proprie abitazioni (lavandini, piastrelle, calcinacci, lastre di vetro ecc.) purché eseguiti in economia diretta dai privati. La quantità ammessa per ogni utenza è pari ad un volume max di mc. 0,500 al giorno, previa esibizione di documento di riconoscimento. Ogni cittadino non potrà conferire più di 5 mc annui. Per lavori di maggiore entità e/o eseguiti da ditte o imprese apposite è compito di queste stesse ditte provvedere allo smaltimento delle macerie presso le discariche autorizzate. E' severamente vietato gettarvi materiale contenete amianto che deve essere smaltito, secondo precise normative, da ditte specializzate.

h) CONTENITORE ACCUMULATORI AL PIOMBO

In questo container si possono conferire, solo se proveniente da utenze domestiche le batterie per auto

i) CONTENITORE OLIO MINERALE ESAUSTO

In questo container si possono conferire olio minerale esausto, solo se proveniente da utenze domestiche e per un totale annuo di litri 30/anno per utenza, previa esibizione di documento di riconoscimento

l) VETRO

Nei container possono essere gettati solo contenitori in vetro previsti dalla raccolta differenziata (bottiglie di uso alimentare) o vetro piano (nello specifico contenitore). Essi devono essere il più possibile puliti.

m) INGOMBRANTI

In questo container devono essere depositati, per esclusione, i rifiuti che non vanno in nessuno degli altri contenitori quali ad esempio:

Vecchi mobili plurimateriali (possibilmente smontati per ridurne il volume)

Materiali vari in pannelli (legno, plastica)

Materassi e imbottiture naturali e sintetiche

n) RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 25 luglio 2005 n° 151, quali ad esempio computer, cellulari, lampade a basso consumo, ecc)

Essi andranno depositati nell'apposito container

o) FRIGORIFERI E CONGELATORI

Essi andranno scaricati nell'apposito spazio interno

p) OLI VEGETALI

In questo contenitore si possono conferire solo oli vegetali provenienti da utenze domestiche

Q) FARMACI

Farmaci, da conferire nell'apposito contenitore

R) PILE



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

In questo contenitore si possono conferire le pile esauste

S)VERNICI

T) TONER

Art. 8 – OBBLIGHI

1. Gli utenti sono obbligati a :

- a) rispettare tutte le norme del presente regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
- b) raccogliere eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di scarico sul piazzale del Centro di raccolta;
- c) effettuare preliminarmente, il più possibile, la differenziazione dei rifiuti conferiti;
- d) gettare i rifiuti negli appositi contenitori;
- e) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 4.

Art. 9 – DIVIETI

1. Presso il centro di raccolta è severamente vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato così come prescritto dall'art. 4 comma 1;
- b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte all'art. 4 commi 2-3-4;
- c) depositare rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU);
- d) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente regolamento (art. 6 e art. 7);
- e) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 7 e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente dall'art. 8 (ad esempio fuori dai contenitori, in spazio o contenitore predisposto per tipo di rifiuto diverso da quello conferito senza differenziazione di rifiuto, ecc.);
- f) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
- g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali anche se assimilabili agli urbani;
- h) scaricare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del centro di raccolta.**

Art. 10 – CONTROLLI

1. Le attività di controllo in materia avvengono:

- a) su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino
- b) su segnalazione anche verbale da parte degli operatori del servizio
- c) su richiesta da parte del Comune di Massa Marittima
- d) su diretta iniziativa dell'ufficio di polizia locale e delle altre forze di polizia

2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli operatori del servizio che degli organi di Polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni od altro rinvenuti in violazione alle norme del presente regolamento.

Art. 11 – SANZIONI – Determinazione e procedimento di applicazione

1. Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9, lett. a) e g) è punito con una sanzione amministrativa da € 51.00 a € 516.00.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'art. 9, lett. b), c), d), e), f), **h)** è punito con una sanzione amministrativa **da € 25.00 a € 258.00.**

3. Per le sanzioni previste dal presente regolamento, si osservano i principi e le procedure della Legge nr.689/1981 e s.m.i.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

4. Il soggetto competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg. da parte del trasgressore è viene individuata dal Sindaco con specifico atto,

5. E' comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

6 Nel caso la violazione riguardi rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici, nocivi o comunque pericolosi si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. n 152/2006 e successive modifiche.

Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo in contrasto con lo stesso.

2. Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del Centro di Raccolta non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate, in caso di necessità ed urgenza, mediante apposita e motivata Ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Massa Marittima . Tali modifiche perderanno efficacia ove non formalmente approvate dal Consiglio Comunale di Massa Marittima entro 90 giorni.

Osservanza di altre disposizioni

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le norme del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani".



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

ALLEGATO N°2
Assimilazione rifiuti urbani

Sommario

ART. 1. PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE..... 3
ART. 2. CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILABILITÀ 3
ART. 3. CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILABILITÀ 5

Art. 1. Principi generali di assimilazione

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte dello Stato, criteri e modalità di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti extradomestici classificati come speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 184 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato al presente articolo.
3. I rifiuti non pericolosi di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere sottoposti al pagamento della tassa rifiuti comunale.
4. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
5. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.
6. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative di cui al successivo articolo 2 del presente allegato N° 2 al Regolamento gestione rifiuti urbani;
7. L'attribuzione della qualifica di rifiuto assimilato avviene all'origine.

Art. 2. Criteri qualitativi di assimilabilità

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti speciali, in base alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente allegato N° 2 al Regolamento gestione rifiuti urbani;
2. Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti classificati come "rifiuti ingombranti" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. materassi;
 - b. reti letto;
 - c. poltrone e divani;
 - d. sedie e altri mobili in materiali compositi;
3. Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi prodotti dalle seguenti utenze non domestiche, soggette alla tassa rifiuti urbani come previsto dal DPR. 158/1999 e s.m.i. – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani (GU n. 129 del 4-6-1999 - Supplemento Ordinario n.107):

4.

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

5. I rifiuti prodotti nei locali ove si svolgono le attività elencate al comma precedente si considerano assimilati ai rifiuti solidi urbani purché siano qualitativamente riconducibili a categorie merceologiche ricomprese nell'elenco previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 3. Criteri quantitativi di assimilabilità

1. Per quanto riguarda il criterio quantitativo, il limite di assimilabilità ai rifiuti urbani viene stabilito, per singola tipologia conferibile, mediante un coefficiente di produzione specifica kg/mq/anno, facendo riferimento ai limiti massimi per categoria produttiva (Kd max centro Italia) di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i. (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
Nota: coefficiente moltiplicativo da definire sulla base di un confronto con i Comuni
2. Se l'utenza non domestica oltrepassa il limite quantitativo previsto dal Regolamento di assimilazione, deve provvedere al trattamento oneroso dei rifiuti conferiti in eccedenza.
3. Potranno essere concesse particolari deroghe quantitative esclusivamente per i rifiuti assimilati avviati a recupero a condizione che ne vengano valutati i maggiori costi di gestione, con conseguente adeguamento della tassa rifiuti comunale della singola utenza non domestica.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

4. L'assimilazione dei rifiuti è riferita alle seguenti utenze non domestiche (UND), con riferimento alle specifiche superfici a tariffa:

n°	Codice cat.	Codice attività UND	Descrizione utenze non domestiche UND	5000 ab comuni √	Kd MAX kg*mq*a
	C1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	C1	5,65
1		C1.1	Associazioni o istituzioni con fini assistenziali		
2		C1.2	Associazioni o istituzioni politiche		
3		C1.3	Associazioni o istituzioni culturali		
4		C1.4	Associazioni o istituzioni sindacali		
5		C1.5	Associazioni o istituzioni previdenziali		
6		C1.6	Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro		
7		C1.7	Associazioni o istituzioni benefiche		
8		C1.8	Associazioni o istituzioni tecnico-economiche		
9		C1.9	Associazioni o istituzioni religiose		
10		C1.10	Scuole da ballo		
11		C1.11	Sale da gioco		
12		C1.12	Sale da ballo e da divertimento		
13		C1.13	Musei e gallerie pubbliche e private		
14		C1.14	Scuole pubbliche di ogni ordine e grado		
15		C1.15	Scuole parificate di ogni ordine e grado		
16		C1.16	Scuole private di ogni ordine e grado		
17		C1.17	Scuole del preobbligo pubbliche		
18		C1.18	Scuole del preobbligo private		
19		C1.19	Aree scoperte in uso		
20		C1.20	Locali dove si svolgono attività educative		
21		C1.21	Centri di istruzione e formazione lavoro		
	C2		Cinematografi e teatri	NO	4,25
22		C2.1	Cinema		
23		C2.2	Teatri		
24		C2.3	Aree scoperte cinema teatri musei ecc.		
25		C2.4	Locali destinati a congressi convegni		
	C3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	NO	4,8
25		C3.1	Autorimesse in genere		
26		C3.2	Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio		
27		C3.3	Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano		



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

28		C3.4	Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti		
29		C3.5	Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.		
30		C3.6	Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio		
31		C3.7	Magazzino deposito in genere senza vendita		
32		C3.8	Magazzini deposito di stoccaggio		
33		C3.9	Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio		
	C4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	C2	7,45
34		C4.1	Campi da calcio		
35		C4.2	Campi da tennis		
36		C4.3	Piscine		
37		C4.4	Bocciodromi e simili		
38		C4.5	Palestre ginnico sportive		
39		C4.6	Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva		
40		C4.7	Distributori carburanti		
41		C4.8	Aree scoperte distributori carburante		
42		C4.9	Campeggi		
	C5		Stabilimenti balneari	C3	6,18
43		C5.1	Stabilimenti balneari		
	C6		Esposizioni, autosaloni	C4	5,12
44		C6.1	Saloni esposizione in genere		
45		C6.2	Gallerie d'asta		
	C7		Alberghi con ristorante	C5	14,67
46		C7.1	Alberghi con ristorante		
	C8		Alberghi senza ristorante	C6	10,98
47		C8.1	Ostelli per la gioventù		
48		C8.2	Foresterie		
49		C8.3	Alberghi diurni e simili		
50		C8.4	Alberghi		
51		C8.5	Locande		
52		C8.6	Pensioni		
53		C8.7	Affittacamere e alloggi		
54		C8.8	Residences		
55		C8.9	Case albergo		
56		C8.10	Bed and Breakfast		
57		C8.11	Aree scoperte in uso		
	C9		Case di cura e riposo	C7	13,55
58		C9.1	Soggiorni anziani		
59		C9.2	Case di cura e riposo		



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

60		C9.3	Case per ferie		
61		C9.4	Colonie		
62		C9.5	Caserme e carceri		
63		C9.6	Collegi ed istituti privati di educazione		
64		C9.7	Collettività e convivenze in genere		
65		C9.8	Aree e locali con ampi spazi adibiti a caser		
	C10		Ospedali	NO	15,67
66		C10.1	Ospedali		
	C11		Uffici, agenzie, studi professionali	C8	13,55
67		C11.1	Enti pubblici		
68		C11.2	Amministrazioni autonome ferrovie, strade, monopoli		
69		C11.3	Studi legali		
70		C11.4	Studi tecnici		
71		C11.5	Studi ragioneria		
72		C11.6	Studi sanitari		
73		C11.7	Studi privati		
74		C11.8	Uffici assicurativi		
75		C11.9	Uffici in genere		
76		C11.10	Autoscuole		
77		C11.11	Laboratori di analisi		
78		C11.12	Agenzie di viaggio		
79		C11.13	Ricevitorie lotto totip totocalcio		
80		C11.14	Internet point		
81		C11.15	Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi		
82		C11.16	Emittenti radio tv pubbliche e private		
	C12		Banche ed istituti di credito	C9	7,89
83		C12.1	Istituti bancari di credito		
84		C12.2	Istituti assicurativi pubblici		
85		C12.3	Istituti assicurativi privati		
86		C12.4	Istituti finanziari pubblici		
87		C12.5	Istituti finanziari privati		
	C13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	C10	11,26
88		C13.1	Librerie		
89		C13.2	Cartolerie		
90		C13.3	Bazar		
91		C13.4	Abbigliamento		
92		C13.5	Pelletterie		



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

93	C13.6	Pelliccerie		
94	C13.7	Elettrodomestici		
95	C13.8	Materiale elettrico		
96	C13.9	Apparecchi radio tv		
97	C13.10	Articoli casalinghi		
98	C13.11	Giocattoli		
99	C13.12	Colori e vernici		
100	C13.13	Articoli sportivi		
101	C13.14	Calzature		
102	C13.15	Sementi e prodotti agricoli e da giardino		
103	C13.16	Mobili		
104	C13.17	Materiale idraulico		
105	C13.18	Materiale riscaldamento		
106	C13.19	Prodotti di profumeria e cosmeti		
107	C13.20	Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita		
108	C13.21	Aree scoperte in uso		
109	C13.22	Negozi di mobili e macchine per uffici		
110	C13.23	Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti		
111	C13.24	Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari		
	C14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	C11	13,21
112	C14.1	Edicole giornali		
113	C14.2	Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari		
114	C14.3	Tabaccherie		
115	C14.4	Farmacie		
116	C14.5	Erboristerie		
117	C14.6	Articoli sanitari		
118	C14.7	Articoli di odontotecnica		
119	C14.8	Negozi vendita giornali		
120	C14.9	Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari		
	C15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	NO	7,9
121	C15.1	Gioiellerie e Orologerie		
122	C15.2	Pietre e metalli preziosi		
123	C15.3	Antiquariato		
124	C15.4	Negozi di filatelia e numismatica		
125	C15.5	Aree scoperte in uso negozi ecc.		



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

126		C15.6	Ceramica		
127		C15.7	Vetri e specialità veneziane		
128		C15.8	Strumenti musicali		
129		C15.9	Bigiotterie		
130		C15.10	Dischi e videocassette		
131		C15.11	Tessuti		
132		C15.12	Articoli di ottica		
133		C15.13	Articoli di fotografia		
134		C15.14	Negozi mercerie e filati		
135		C15.15	Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita		
136		C15.16	Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari		
	C16		Banchi di mercato beni durevoli	NO	14,63
137		C16.1	Locali e aree mercati beni non alimentari		
138		C16.2	Aree scoperte in uso		
139		C16.3	Banchi di beni non alimentari		
	C17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	NO	10,32
140		C17.1	Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.		
141		C17.2	Parrucchieri e barbieri		
142		C17.3	Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni		
	C18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	C12	9,1
143		C18.1	Elettricista		
144		C18.2	Negozi pulitura a secco		
145		C18.3	Laboratori e botteghe artigiane		
146		C18.4	Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi		
147		C18.5	Falegnamerie		
148		C18.6	Legatorie		
149		C18.7	Aree scoperte in uso		
	C19		Carrozeria, autofficina, elettrauto	C13	11,58
150		C19.1	Autofficine		
151		C19.2	Carrozzerie		
152		C19.3	Elettrauto		
153		C19.4	Officine in genere		
154		C19.5	Aree scoperte in uso		
	C20		Attività industriali con capannoni di produzione	C14	8,2
155		C20.1	Stabilimenti industriali		



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

	C21		Attività artigianali di produzione beni specifici	C15	8,1
156		C21.1	Attività artigianali di produzione beni specifici		
	C22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	C16	90,55
157		C22.1	Ristoranti		
158		C22.2	Rosticcerie		
159		C22.3	Trattorie		
160		C22.4	Friggitorie		
161		C22.5	Self service		
162		C22.6	Pizzerie		
163		C22.7	Tavole calde		
164		C22.8	Agriturismo		
165		C22.9	Osterie con cucina		
166		C22.10	Attività rientranti nel comparto della ristorazione		
167		C22.11	Aree scoperte in uso		
	C23		Mense, birrerie, amburgherie	NO	39,8
168		C23.1	Mense popolari		
169		C23.2	Refettori in genere		
170		C23.3	Mense		
171		C23.4	Birrerie		
172		C23.5	Osterie senza cucina		
173		C23.6	Amburgherie		
	C24		Bar, caffè, pasticceria	C17	64,77
174		C24.1	Bar		
175		C24.2	Caffè		
176		C24.3	Bar pasticcerie		
177		C24.4	Bar gelaterie		
178		C24.5	Aree scoperte in uso		
179		C24.6	Gelaterie		
180		C24.7	Pasticcerie		
	C25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	C18	22,55
181		C25.1	Negozi confetterie e dolci in genere		
182		C25.2	Negozi generi alimentari		
183		C25.3	Panifici		
184		C25.4	Latterie		
185		C25.5	Macellerie		
186		C25.6	Salumerie		
187		C25.7	Pollerie		



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

188	C25.8	Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso		
189	C25.9	Bottiglierie, vendita vino		
190	C25.10	Aree scoperte in uso negozi generi alimentari		
191	C25.11	Locali vendita ingrosso generi alimentari		
	C26	Plurilicenze alimentari e/o miste	C19	21,5
192	C26.1	Plurilicenze alimentari e/o miste		
	C27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	C20	98,96
193	C27.1	Negozi di frutta e verdura		
194	C27.2	Pescherie		
195	C27.3	Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab		
196	C27.4	Aree scoperte in uso		
197	C27.5	Negozi di fiori		
198	C27.6	Locali vendita serre		
	C28	Ipermercati di generi misti	NO	18,2
199	C28.1	Ipermercati di generi misti		
	C29	Banchi di mercato generi alimentari	NO	60,5
200	C29.1	Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari		
201	C29.2	Posteggi di generi alimentari		
202	C29.3	Aree scoperte in uso		
203	C29.4	Banchi di generi alimentari		
	C30	Discoteche, night club	C21	16,83
204	C30.1	Night clubs		
204	C30.2	Ritrovi notturni con bar ristoro		
204	C30.3	Clubs privati con bar ristoro		

5. Con riferimento alla classificazione di cui alla normativa vigente sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali tutti i rifiuti, di origine non domestica, prodotti in superfici non sottoposte a tassa rifiuti urbani;
6. Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui al comma precedente nel caso di accordi e contratti di programma sottoscritti tra i Comuni, la Provincia, l'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud e le Associazioni economiche di categoria.
7. Nel caso di dubbi sulle caratteristiche merceologiche del rifiuto il Gestore, prima di accettare il rifiuto assimilato, può chiedere apposito certificato di assimilabilità.
8. Per i rifiuti assimilati agli urbani possono essere attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; deve d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente, già a monte, una differenziazione omogenea per frazioni merceologiche così come attuata dalle utenze domestiche.
9. Eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti non conformi al Regolamento di assimilazione e al Regolamento per la gestione delle Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta, da parte degli utenti, ed in particolare i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto rispetto alle utenze domestiche e che, quindi, dovranno essere rubricati tra i "grandi produttori", saranno immediatamente segnalate dal Gestore del servizio.
10. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa di cui all'articolo 238 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di attuazione.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto

***SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente***



11. Per contro è garantito senza ulteriori oneri il trattamento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che, previo accordo con il Gestore, potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Allegato 3. Regolamento Compostaggio domestico

Regolamento comunale sull'adesione volontaria dei cittadini ad un sistema di autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti tramite compostaggio domestico

Il Comune di Massa Marittima,

visto il costante incremento della produzione di rifiuti solidi urbani (di seguito RSU) nel proprio territorio comunale,

considerato che la frazione organica dei RSU domestici costituisce oltre il 30% del totale,

valutato che il proprio territorio comunale possiede caratteristiche atte alla diffusione della pratica del compostaggio domestico e che tale pratica costituisce un efficace metodo di riduzione alla fonte della produzione di RSU, nonché valido sistema di smaltimento della frazione organica degli stessi, condividendo i principi espressi nella carta di Aalborg volti ad uno sviluppo durevole e sostenibile delle comunità locali,

consapevole della necessità impellente di favorire la diffusione di pratiche volte ad un uso sostenibile delle risorse e una gestione razionale ed attenta dei rifiuti

nella convinzione che, secondo il principio “chi inquina paga”, le buone pratiche ambientali debbano essere premiate al fine di stimolare un loro radicamento, duraturo nel tempo, sul territorio

al fine di incentivare, sul proprio territorio comunale, la diffusione della pratica del compostaggio domestico e di favorire lo crescita di una cittadinanza responsabile e attenta alle problematiche ambientali,

vara il seguente regolamento.

art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Massa Marittima e i cittadini che scelgono volontariamente di aderire al progetto comunale di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico, quale modalità di smaltimento in autonomia della frazione organica degli stessi, che dà diritto ad uno sconto sulla TARI.

art. 2 Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

- a) Compostore o composter domestico: apposito contenitore atto alla decomposizione aerobica dei rifiuti organici e alla produzione di compost. Può essere realizzato in materiale plastico (modelli acquistati) o in legno o altri materiali (se autocostruito). La capienza varia indicativamente da un minimo di 200 a 1000 Litri. Al fine di favorire l'entrata di aria (indispensabile al corretto svolgimento del processo di decomposizione), i vari modelli presentano fessure sulle pareti esterne e, in alcuni casi, un cono interno traforato per l'aerazione;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

- b) Decomposizione aerobica: processo di disgregazione della sostanza organica in presenza di aria
- c) Compost: terriccio o humus derivante dal processo di compostaggio domestico, in tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori;
- d) TARI: Tassa sui Rifiuti;
- e) Frazione organica dei rifiuti: tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali scarti di verdure, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino come stecchi, foglie, erba, etc

art. 3 Adesione

Possono aderire al progetto di cui all'oggetto i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadini residenti o, in alternativa, non residenti che eleggano il proprio domicilio sul territorio comunale per un periodo superiore ai 6 mesi all'anno;
- b) cittadini che abbiano a disposizione uno spazio verde di adeguate dimensioni atto ad ospitare un sistema di compostaggio domestico e tale da non creare disagi al vicinato. Atteso che lo scopo del progetto di cui al presente atto è quello di sottrarre al sistema di gestione ordinario dei rifiuti urbani gli scarti domestici di natura organica, il luogo eletto per l'ubicazione dell'impianto di compostaggio dovrà trovarsi presso la propria abitazione o, in alternativa, dovrà costituire luogo di visita regolare da parte del richiedente (visita quotidiana o superiore alle 3 volte alla settimana).
- c) cittadini che possiedano già un sistema di compostaggio domestico funzionante (autocostruito o acquistato) che ne facciano un uso regolare per lo smaltimento dei propri rifiuti organici domestici o, in alternativa, cittadini che, in possesso dei requisiti di cui ai punti a e b, ottengano in comodato gratuito uno dei compostori di proprietà comunale.

art. 4 Assegnazione dei compostori in comodato gratuito

1. Il comune, al fine di incentivare ulteriormente la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare annualmente una fornitura di compostori domestici da assegnare in comodato gratuito.
2. A tal scopo sarà indetto apposito bando pubblico a cui potranno partecipare tutti i cittadini in possesso degli appositi requisiti di cui ai punti a e b, comma 1 art. 3.
3. Ai fini dell'assegnazione annuale dei compostori di proprietà comunale il richiedente dovrà dichiarare espressamente ove intenda utilizzare l'attrezzatura e la disponibilità di superficie utile. In caso di utilizzo presso sito diverso dall'abitazione dovranno essere dichiarati anche l'uso del terreno, la superficie, la distanza in linea d'area dalla propria abitazione e frequenza di visita del luogo. Ferma restando l'indispensabilità di una valutazione positiva sull'adeguatezza del luogo prescelto, minor distanza dall'abitazione e/o maggior frequenza di visita del luogo costituiscono preferenze ai fini dell'assegnazione gratuita dei compostori disponibili.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

4. I cittadini che ottengono in comodato gratuito l'uso di un compostore di proprietà comunale ne diventano custodi e si impegnano ad attivare l'impianto di compostaggio entro 15 giorni dal ritiro. Il ritiro e la sistemazione dell'attrezzatura sono a carico del richiedente.
5. Preventivamente alla consegna dei compostori in comodato gratuito, sarà cura del Comune organizzare un incontro pubblico con personale tecnico che illustrerà le corrette modalità di utilizzo. La partecipazione all'incontro è obbligatoria per chi abbia richiesto l'attrezzatura in comodato gratuito, pena la perdita di tale opportunità.

art. 5 Diritti e Doveri degli aderenti

1. I cittadini che scelgono di aderire al progetto si impegnano a smaltire in autonomia l'intera frazione organica dei propri rifiuti domestici e scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio.
2. Il richiedente si impegna altresì a rispettare rigorosamente le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, come specificato nella documentazione tecnica di cui all'allegato C o impartite successivamente dal Comune, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici, utilizzando in loco il materiale prodotto.
3. La richiesta di adesione al progetto e relativa autocertificazione come da allegato B1 o B2, previa verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio per l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti da diritto ad uno sconto annuale rinnovabile sulla TARI relativa all'immobile. Lo sconto sarà conteggiato, proporzionalmente al reale periodo di utilizzo della pratica di compostaggio, secondo quanto dichiarato nella richiesta, sulla prima bolletta utile riferibile al periodo successivo all'attivazione della pratica.
4. Affinché il diritto alla riduzione della tassa possa essere riconosciuto, il richiedente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto del presente atto, consentendo, ove ritenuto necessario, anche all'ispezione del sacco utilizzato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica.
5. Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito dei compostori di proprietà comunale, sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della loro manutenzione e ottimale conservazione, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi ai consigli/prescrizioni dell'addetto, pena il ritiro del compostore e l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARI, nonché il risarcimento del danno. Il mancato utilizzo o uso improprio recidivo comporta altresì l'immediato ritiro del compostore, l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARI (con eventuale risarcimento dello sconto di cui si è usufruito indebitamente) e risarcimento del danno, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.
6. L'accertamento di mancato utilizzo o uso difforme dagli accordi, come da presente regolamento, per gli aderenti al progetto che possiedano un compostore di proprietà, comporta parimenti l'annullamento del diritto allo sconto sulla TARI (con eventuale



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demanziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

risarcimento dello sconto di cui si è usufruito indebitamente), ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

art. 6 Sconto sulla TARI

1. L'entità dello sconto è decisa autonomamente dall'Amministrazione Comunale e potrà subire variazioni senza preavviso.
2. L'entità dello sconto varia in funzione dell'ubicazione del sistema di compostaggio a servizio dell'immobile collegato in relazione alle varie zone urbane così come identificate nel Piano Strutturale .
3. Lo sconto previsto è fino a :
 - a) 10% per gli immobili ubicati nelle zone urbane identificate come A B, C e D del PS;
 - b) 7% per gli immobili ubicati nelle zone agricole identificate come E.
4. Ogni richiesta di applicazione dello sconto è di norma valida per una sola unità immobiliare ad esclusione delle istanze interessanti più di una unità immobiliare purché contigue. Per le unità condominiali la suddetta richiesta dovrà essere condivisa e sottoscritta da tutti i condomini o dall'amministratore condominiale in loro rappresentanza.
5. Nel caso in cui il sistema di compostaggio sia a servizio di più famiglie la volumetria utile dello stesso dovrà essere adeguatamente configurata alle esigenze.

art. 7 Rinuncia all'adesione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di compostaggio, il richiedente dovrà darne formale comunicazione al Comune entro e non oltre i 15 giorni successivi.
2. La cessazione comporta la perdita dello sconto sulla TARI, nonché, per i comodatari, l'onere di restituzione del compostore al Comune, secondo le modalità concordate con gli uffici competenti.

art. 8 Visite ispettive

1. Gli accertamenti, controlli e verifiche potranno essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno e senza preavviso alcuno. In caso di fondi chiusi potrà essere possibile concordare orari e modalità.
2. Le verifiche saranno effettuate da personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di specifico documento di riconoscimento.

art. 9 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.